


# PROFESSIONE GEOMETRA

NEWS  
06/2014



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA

# INDICE 06/2014

## VITA DI CATEGORIA - PG.1

- RATEIZZAZIONE DELLE MOROSITÀ: MAGGIORE TOLLERANZA NEL SALDO DELLE RATE TRAMITE IL PORTALE DEI PAGAMENTI
- VALIDO IL TIROCINIO PROFESSIONALE SVOLTO IN UNO STATO DELLA UE
- NIENTE CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA PER I "LICENZIATI" DA STUDI PROFESSIONALI
- CIPAG, INSIEME AD EPPI ED INARCASSA, INCONTRA LE ISTITUZIONI E PRESENTA LE SUE 10 PROPOSTE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA PREVIDENZA PRIVATA

## NEWS TECNICHE - PG.5

- IN GAZZETTA IL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA SULL'EFFICIENZA ENERGETICA
- PREVENZIONE INCENDI: RISPOSTE DAI VIGILI DEL FUOCO
- PREVENZIONE INCENDI: NUOVE REGOLE TECNICHE PER AUTODEMOLIZIONI, ASILI, AEROPORTI, INTERPORTI
- SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO: NUOVI CHIARIMENTI SU CORSI DI AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE E-LEARNING, IMPRESE AFFIDATARIE E ALTRO
- SICUREZZA - L'ASSEVERAZIONE IN EDILIZIA
- LE PROPOSTE UE PER MIGLIORARE L'EFFICIENZA DELLE RISORSE NELL'EDILIZIA
- PIANO EDILIZIA SCOLASTICA. L'ELENCO DELLE SCUOLE FINANZIATE E IL TIPO D'INTERVENTO
- "I RIFIUTI PROFESSIONALI DA PROBLEMA A SOLUZIONE". GUIDA PER I PROFESSIONISTI
- PUBBLICATO NUOVO BANDO DI VENDITA PER 15 IMMOBILI DELLO STATO
- CONTO TERMICO, PUBBLICATA DAL GSE LA GRADUATORIA DEGLI INTERVENTI ISCRITTI AI REGISTRI 2014
- COMUNIONE DEI BENI: I BENI ACQUISITI DURANTE IL MATRIMONIO. DIVERSE FATTISPECIE
- CONDOMINIO: COME SUDDIVIDERE LA SPESA PER I PLUVIALI
- GRATUITO PATROCINIO: ADEGUATI I LIMITI DI REDDITO

## NEWS FISCALI - PG.18

- TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SU CONTRATTI PER AFFITTARE CON FINALITÀ TURISTICHE
- LOCAZIONI ABITATIVE: IL DECRETO SULLA MOROSITÀ INCOLPEVOLE
- COME REGISTRARE I CONTRATTI DI LOCAZIONE ONLINE? LE INDICAZIONI NEL VIDEO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
- CANCELLAZIONE IPOTECHE ON LINE: PRONTA LA VIA DELLA COMUNICAZIONE
- ISTITUITO IL FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA. RISORSE PER 200 MLN
- DEDUCIBILITÀ COSTI AUTO NON STRUMENTALI 2014
- AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI: COMUNICAZIONE ALL'ENEA OLTRE I 90 GIORNI
- INDENNITÀ DI MATERNITÀ E DICHIARAZIONE DEI REDDITI
- LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI

- STUDI DI SETTORE PER IL 2013: IL FISCO ILLUSTRA TUTTE LE NOVITÀ
- SIOPE: DAL 1° LUGLIO ACCESSIBILE ON LINE
- SPESE FUNEBRI E DETRAZIONI FISCALI
- PREVENZIONE E CONTRASTO DELL'EVASIONE: GLI INDIRIZZI OPERATIVI PER L'ANNO 2014
- ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE: QUANDO L'IMMOBILE RICADE NELLA COMUNIONE LEGALE DEI BENI
- INDICI PREZZI AL CONSUMO GIUGNO 2014

## SENTENZE – PG.30

## MOSTRE & CONCORSI – PG.40

- SAIE COSTRUIRE SOSTENIBILE FIERA Bologna, dal 22/10/2014 al 25/10/2014
- SMART ENERGY EXPO FIERA Verona, dal 08/10/2014 al 10/10/2014
- KLIMAENERGY 2014 FIERA Bolzano, dal 18/09/2014 al 20/09/2014
- CERSAIE FIERA Bologna, dal 22/9/2014 al 26/9/2014

## DAL WEB – PG.43

## IN EVIDENZA – PG.49

### IL FASCICOLO DEL FABBRICATO. LA SITUAZIONE REGIONE PER REGIONE



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA

[www.donnegeometra.it](http://www.donnegeometra.it) [professionegeometra@donnegeometra.it](mailto:professionegeometra@donnegeometra.it)

---

Per la riproduzione delle notizie di questo Notiziario o pubblicate sul sito [www.donnegeometra.it](http://www.donnegeometra.it), si impone l'indicazione della Fonte :

*"Tratto da PROFESSIONE GEOMETRA dell'Associazione Nazionale Donne Geometra" oppure*

*"Tratto dal Sito dell'Associazione Nazionale Donne Geometra" [www.donnegeometra.it](http://www.donnegeometra.it)*

*Carissimi Lettori,*

*Finalmente è arrivato anche Agosto e dopo una estate meteorologicamente bizzarra, anche uno splendido sole !!!*

*Agosto, si sa, è il mese delle vacanze, del meritato riposo dopo le dure fatiche del lavoro, anche se la crisi che ancora investe il nostro Paese, ha ridefinito sostanzialmente le ferie degli italiani. E così, dati alla mano, il 58% è costretto a rinunciare per motivi economici oppure optare per brevi momenti di svago fuori dalle mura domestiche solo nella fine settimana.*

*Risvolto positivo: le minori disponibilità economiche fanno riscoprire agli italiani il piacere delle vacanze nella nostra bella Italia fatta di monumenti storici, delle grandi città d'arte ma anche, e soprattutto, di piccoli paesini e di borghi tipici, unici per bellezza, storia e tradizioni. **Dal mare ai monti, un patrimonio di straordinaria bellezza che tutto il mondo ci invidia!!***

*Anche se di questi tempi non è facile dimenticare i problemi che assillano il nostro quotidiano, per poter vivere serenamente, la nostra mente e il nostro corpo hanno bisogno di momenti di "interruzione", in cui organizzare e ripensare il nostro tempo in maniera diversa.*

*Il momento delle ferie è anche una opportunità per dedicare un po' di tempo alle persone e alle cose preferite, senza la tensione di produrre, senza orari e scadenze da rispettare. Un tempo da creare giorno per giorno, inventando esperienze semplici e nuove, costruendo modalità diverse perché sia tempo che da sapore alla vita.*

*Anche noi dell'Associazione Nazionale Donne Geometra ci concediamo qualche giorno di*

*vacanza, per ricaricarci e riprendere le nostre attività con nuove energie.*

***A settembre ci aspettano nuovi appuntamenti con i corsi "Esperto Edificio Salubre" presso i Collegi provinciali di Milano, Novara e Ancona, e già altri appuntamenti sono in calendario per i mesi autunnali.***

*Una opportunità professionale, quella dell'Esperto dell'Edificio Salubre, che sempre più si sta concretizzando in una nuova realtà di lavoro per i geometri italiani.*

*Dall'Europa sono arrivati alcuni importanti aggiornamenti normativi riguardanti il RADON, la FORMALDEIDE e l'AMIANTO, a cui gli stati membri devono adeguarsi, ed è sempre maggiore l'attenzione dei legislatori riguardo la salubrità e il comfort, come risposta alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, abitazioni, scuole, uffici.*

***Le malattie correlate agli ambienti confinati, sono una importante fonte di impoverimento della qualità della vita oltre che di spesa pubblica. L'Esperto dell'Edificio Salubre è la risposta ad una richiesta crescente del mercato, verso una qualità dell'ambiente costruito che tuteli, prima di tutto, la nostra salute.***

*Ci rivediamo a settembre con tanto entusiasmo e pieni di voglia di fare !!!!*

**BUONE VACANZE A TUTTI**

**Noi della Redazione "Professione Geometra"**





# VITA DI CATEGORIA

## RATEIZZAZIONE DELLE MOROSITÀ: MAGGIORE TOLLERANZA NEL SALDO DELLE RATE TRAMITE IL PORTALE DEI PAGAMENTI

in evidenza

Il Consiglio di Amministrazione della CIPAG, ha aggiornato i criteri e le modalità di rateizzazione - allo scopo di facilitare in tutti i modi gli associati nell'assolvimento degli obblighi contributivi - **consentendo di conseguenza di riattivare anche le rateizzazioni a suo tempo revocate per mancato**



### **rispetto dei termini di pagamento.**

Le nuove modalità fanno fronte al perdurare del periodo di crisi che comporta per molti iscritti l'impossibilità di rispettare i piani di ammortamento concessi per il pagamento rateizzato della contribuzione morosa tramite il Portale dei Pagamenti.

Ecco le novità:

#### **A) Per le rateizzazioni in corso e in regola con i pagamenti:**

viene stabilito che la decadenza dal beneficio della rateizzazione scatterà, d'ora in avanti, al mancato pagamento di 8 rate, ovvero 4 rate consecutive (anziché le 4 complessive previste fino ad oggi)

#### **B) Per le rateizzazioni già revocate e debiti non ancora a ruolo esattoriale:**

sarà nuovamente possibile accedere al Portale dei Pagamenti per regolarizzare la propria posizione con tale modalità purché ciò avvenga **improrogabilmente entro il 16 settembre p.v.**

In tal caso la nuova rateizzazione, potrà includere anche ulteriori morosità non precedentemente inserite, sempre nei limiti della prescrizione quinquennale. In pratica sarà consentito aprire un nuovo piano di ammortamento limitatamente agli anni regolarizzabili sul Portale dei Pagamenti, con inclusione anche di eventuali ulteriori morosità non inserite nella precedente dilazione, ma sempre nei limiti della prescrizione quinquennale. La richiesta del nuovo piano d'ammortamento viene però subordinata al rispetto delle seguenti condizioni, entrambe obbligatorie e non derogabili:

1. La nuova rateizzazione deve essere attivata sul Portale dei Pagamenti **entro e non oltre il 16 settembre 2014**. Superata questa data, i geometri con rateizzazione revocata dovranno pagare sul Portale i debiti a suo tempo rateizzati **esclusivamente in un'unica soluzione.**
2. **Il mancato pagamento della prima rata - con scadenza 27 ottobre 2014 - sarà causa di revoca definitiva** della rateizzazione con conseguente impossibilità di proseguire nel versamento delle successive rate, le quali dovranno essere versate in unica soluzione.

Rimane confermata la possibilità di ottenere il certificato di regolarità contributiva e l'applicazione dell'interesse del 4% calcolato sull'intero dovuto, comprensivo degli oneri accessori. Ogni ulteriore indicazione al riguardo è presente nell'area riservata nella sezione Portale dei Pagamenti.



## VALIDO IL TIROCINIO PROFESSIONALE SVOLTO IN UNO STATO DELLA UE

Sta per arrivare anche in Italia la **tessera professionale europea** che faciliterà la libera circolazione dei professionisti. La direttiva europea che la prevede (Direttiva UE n. 2013/55/UE) sarà recepita attraverso il disegno di legge di delegazione europea 2014, esaminato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri e adesso in

attesa del passaggio alla Conferenza Stato-Regioni. Dopodiché, bisognerà attendere l'approvazione definitiva del Consiglio dei ministri e l'esame parlamentare.

Per recepire la direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali l'Italia ha tempo fino al 18 gennaio 2016.

Con questa direttiva, per la prima volta, le regole sul **riconoscimento delle qualifiche** invadono anche il campo dei **tirocini**. Dopo il recepimento della direttiva, le autorità nazionali saranno tenute a riconoscere i tirocini qualificanti svolti per l'accesso a una professione in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato conseguito il titolo di studio, semplificando le procedure di riconoscimento delle qualifiche professionali e favorendo la mobilità soprattutto dei giovani. L'intero iter – dal rilascio della tessera all'aggiornamento periodico dei dati del singolo professionista – sarà regolato sul sistema di informazione del mercato interno (Imi), per evitare la duplicazione di procedure amministrative.

## NIENTE CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA PER I "LICENZIATI" DA STUDI PROFESSIONALI

È ufficiale l'esclusione per gli studi professionali dalla Cassa integrazione in deroga.

L'esclusione è contenuta nel decreto ministeriale di Lavoro ed Economia (Art.2, Comma 3), che sancisce: "possono chiedere il trattamento (...) solo le imprese di cui all'articolo 2082 del Codice civile".

L'accesso alla Cig in deroga da parte degli studi professionali è possibile dal 2008, ma il ricorso a questo strumento è avvenuto nel 2012 e soprattutto nel 2013, per un monte ore complessivo pari a 20milioni, che rappresenta solo l'1% della Cig erogata nell'anno passato.

L'esclusione degli studi professionali dipende ufficialmente dalla mancanza di fondi. Anche se, dati alla mano, le risorse utilizzate dai professionisti sono state solo l'1%.

Non vi sono apparenti ragioni per creare disparità di trattamento tra chi svolge la professione sotto forma di impresa, che potrà continuare a beneficiare della Cig, e chi invece la svolge come libero professionista, che ne è invece escluso. Ciò nonostante, gli oltre 800mila professionisti che fanno lavoro negli studi non potranno usufruire degli ammortizzatori sociali.

Il totale di dipendenti di studi professionali che tra gennaio e ottobre 2013 ha fruito della Cig è stato di 7.944, il 77% in più rispetto all'anno precedente. Tra le categorie professionali che maggiormente hanno beneficiato di questo ammortizzatore segnaliamo, al primo posto, gli studi di consulenza amministrativo gestionale

(1.361 unità, il 159% in più rispetto al 2012 ) seguiti dai notai con 1.277 unità (+197%); un numero giustificato dal fatto che questa categoria, che registra la media più alta di dipendenti, negli ultimi anni ha avuto un calo tra il 40 e il 50 per cento.



## CIPAG, INSIEME AD EPPI ED INARCASSA, INCONTRA LE ISTITUZIONI E PRESENTA LE SUE 10 PROPOSTE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA PREVIDENZA PRIVATA

Le Casse Tecniche di Previdenza (Geometri, Architetti, Ingegneri, e Periti industriali) hanno presentato al Sottosegretario del Ministero Economia e Finanze, l'Onorevole Pier Paolo Baretta ed al Presidente della Commissione Bicamerale di Controllo enti di previdenza, l'Onorevole Lello Di Gioia, **10 proposte per la semplificazione della previdenza privata.** Il Sottosegretario Baretta si è detto pronto a discutere punto per punto le proposte che sono state presentate: dalla semplificazione degli adempimenti contabili, di bilancio e delle modalità dei controlli, all'introduzione di un regolamento specifico per la gestione della previdenza complementare e alla ridefinizione del regime fiscale applicato con l'eliminazione del meccanismo della doppia tassazione rendita/prestazioni.

PER GUARDARE IL VIDEO SULLE 10 PROPOSTE [CLICCA QUI](#)

PER ASCOLTARE LE INTERVISTE [CLICCA QUI](#)

PER LEGGERE LA RASSEGNA STAMPA [CLICCA QUI](#)



## ESPERTO EDIFICIO SALUBRE I PROSSIMI APPUNTAMENTI



### MILANO

Si terrà il **19 Settembre 2014**, presso il Collegio dei Geometri di Milano il seminario di formazione professionale sul tema della Sindrome dell'Edificio Malato, che permetterà di maturare **4 crediti formativi**, oltre ad offrire opportunità di lavoro immediate. All'interno delle abitazioni sono presenti i peggior killer per la salute, che scatenano dermatiti, asma invalidante, cancro al polmone. I geometri, gli architetti, gli ingegneri sono chiamati ad intervenire con soluzioni innovative, per evitare responsabilità civili, penali, disciplinari. L'umidità, l'uso di materiali edili nocivi, la formaldeide, il radon sono solo alcuni degli esempi che originano dannose patologie. **Per iscriversi contattare la segreteria: Tel. 02.8056301 - Fax 02.72000356 - email: milano@cng.it**

### NOVARA

Si svolgerà **dal 10 al 13 Settembre 2014** presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Novara il **corso ESPERTO EDIFICIO SALUBRE** di 40 ore (comprehensive dell'esame finale). Il corso è accreditato dal CNGeGL e saranno riconosciuti ai partecipanti **24 crediti formativi**.

Per maggiori informazioni [CLICCA QUI](#), oppure contattando la segreteria Tel. 0321/628225 - Fax 0321/36064. Per comunicare la propria adesione inviare il modulo ([CLICCA QUI](#)) a [segreteria@geometri.novara.it](mailto:segreteria@geometri.novara.it)

## **ANCONA**

Si svolgerà **dal 22 al 26 Settembre 2014**, presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ancona il **corso ESPERTO EDIFICIO SALUBRE** di 40 ore (comprehensive dell'esame finale). Il corso è accreditato dal CNGeGL e saranno riconosciuti ai partecipanti **24 crediti formativi**. L'adesione dovrà avvenire tramite il portale della **Fondazione Geometri delle Marche**, nella Categoria "Edilizia-Urbanistica-Ambiente" entro e non oltre il 10 settembre p.v.

Per maggiori informazioni [CLICCA QUI](#), oppure contatta la segreteria Tel. **071/200930**- Fax **071/206860**

### *Chi è l'Esperto in Edificio Salubre?*

E' un tecnico competente conoscitore di nuovi sistemi progettuali e materiali intelligenti a ridotte o zero emissioni di anidride carbonica, inquinanti o nocive alla salute dell'uomo e dell'ambiente, in grado di individuare i difetti nella progettazione di un'abitazione esistente, dai materiali impiegati nella sua costruzione e presenti nell'impiantistica, nel riscaldamento, nell'acustica, nonché preparato per verificare la qualità dell'aria, dell'igiene, della salubrità, e così via. La formazione del Geometra Esperto in Edificio Salubre, risponde alla normativa vigente e preserva dalle responsabilità civili e penali a cui è soggetto il libero professionista, una figura professionale nuova per la quale si stimano sbocchi operativi considerevoli, vista l'importanza sostanziale della materia.

## **PROFESSIONE GEOMETRA – ISCRIVITI ALL'ASSOCIAZIONE**

**Per iscriversi all'Associazione Nazionale Donne Geometra, e usufruire di tutti i servizi riservati ai soci** (copie sentenze, servizio on-line, informazioni, allegati, approfondimenti, programmi, agevolazioni per corsi formazione, ecc), **occorre:**

**Compilare in ogni sua parte la DOMANDA DI ISCRIZIONE** (per scaricarla [CLICCA QUI](#)) ed **effettuare il versamento della quota annuale** di Euro 20,00 (per i Soci Ordinari), Euro 10,00 (per Tirocinanti e Studenti), Euro 150,00 (Collegi provinciali e Enti) tramite:

- **Bonifico bancario sul C/C n. 000401061451** dell'Unicredit - Banca di Roma, Agenzia 30037, Piazza Barberini n. 40 - Roma - intestato all'Associazione Nazionale "Donne Geometra" - Codice Iban : IT 07 N 02008 05075 000401061451 -

**IMPORTANTE:** Indicare nel bonifico il **NOME** e **COGNOME**, e la causale **NUOVA ISCRIZIONE ANNO 2014**

- **Conto Corrente postale numero 1511135**, intestato a: Consulta nazionale femminile donne geometra & c. - **IMPORTANTE:** Indicare nel bollettino postale la causale **NUOVA ISCRIZIONE ANNO 2014**

La domanda, la copia del bonifico o del bollettino postale dovranno essere inviate tramite posta elettronica a [donnegeometra@libero.it](mailto:donnegeometra@libero.it) - oppure tramite fax al numero: **0174/81109**

**IMPORTANTE: L'invio della domanda di iscrizione è condizione necessaria per l'inserimento nell'Albo Soci, pertanto non si potranno perfezionare le iscrizioni con il solo versamento della quota associativa**

**Per ogni ulteriore informazione puoi contattare il Tesoriere al n. +39.33.32.92.99.17**



# NEWS TECNICHE

## IN GAZZETTA IL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA SULL'EFFICIENZA ENERGETICA

Nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2014 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 102 del 4 luglio 2014, **vigente dal 19 luglio 2014**, relativo all'attuazione della

direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

L'iter del decreto legislativo ha avuto inizio con la pubblicazione dello schema di decreto in data 4 aprile 2014, e in seguito ai vari passaggi parlamentari e alle modifiche proposte dalla Conferenza unificata Stato Regioni, ha ottenuto la sua definitiva approvazione dal Consiglio dei ministri ed è stato quindi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Il decreto introduce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica:

### **Riqualificazione**

L'ENEA predisporrà ogni 3 anni una proposta per la riqualificazione energetica degli edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati, anche per aumentare il numero di Edifici a Energia Quasi Zero di cui al D.Lgs. 192/2005.

### **Immobili pubblici**

Entro il 2020 si dovrà procedere alla riqualificazione energetica di almeno il 3% della superficie coperta utile climatizzata degli edifici di proprietà della pubblica amministrazione centrale.

L'obbligo vale per gli edifici superiori a 500 m<sup>2</sup> e dal 9 luglio 2015 per quelli superiori a 250 m<sup>2</sup>.

Sono esclusi alcuni immobili vincolati, gli immobili destinati alla difesa e i luoghi di culto.

### **Diagnosi energetiche**

Le grandi aziende e le imprese 'energivore', dal 5 dicembre 2015 saranno tenute a eseguire diagnosi energetiche periodiche, per individuare gli interventi più efficaci per ridurre i consumi di energia.

### **Linee guida**

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. saranno emanate le linee guida ministeriali per semplificare e armonizzare le procedure autorizzative per l'installazione in ambito residenziale e terziario di impianti o dispositivi tecnologici per l'efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili.

### **Bonus volumetrici**

Per gli immobili di nuova costruzione che raggiungano una riduzione minima del 20% dell'indice di prestazione energetica, lo spessore di murature e solai, eccedente i 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15



cm per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura.

I bonus volumetrici valgono come deroga alle distanze minime e si applicano, in misura differente, agli edifici esistenti sottoposti ad interventi di riqualificazione energetica.

### **Fumi di scarico delle caldaie**

Previste novità in materia di evacuazione dei fumi di scarico degli impianti termici, con l'aumento dei casi in cui è possibile scaricare a parete.

Il testo pubblicato in Gazzetta era carente degli Allegati, parti integranti del decreto stesso, è stato quindi emesso un successivo comunicato di rettifica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2014.

Nello specifico, l'avviso di rettifica riporta i seguenti allegati che erano stati erroneamente omessi:

- **Allegato 1** - *Prodotti, servizi ed edifici disciplinati da legislazione comunitaria*
- **Allegato 2** - *Criteri minimi per gli audit energetici, compresi quelli realizzati nel quadro dei sistemi di gestione dell'energia*
- **Allegato 3** - *Potenziale dell'efficienza per il calore e il raffreddamento*
- **Allegato 4** - *Analisi costi-benefici*
- **Allegato 5** - *Garanzia di origine dell'energia elettrica prodotta da cogenerazione ad alto rendimento*
- **Allegato 6** - *Criteri di efficienza energetica per la regolamentazione delle reti dell'energia e per le tariffe della rete elettrica*
- **Allegato 7** - *Requisiti di efficienza energetica per i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione*
- **Allegato 8** - *Elementi minimi che devono figurare nei contratti di rendimento energetico sottoscritti con il settore pubblico o nel relativo capitolato d'appalto*

**PER SCARICARE IL D. LGS. 102/2014 [CLICCA QUI](#)**

**PER SCARICARE L'AVVISO DI RETTIFICA RELATIVO AL D.LGS. 102/2014 CON GLI ALLEGATI [CLICCA QUI](#)**

## **PREVENZIONE INCENDI: RISPOSTE DAI VIGILI DEL FUOCO**

### **QUESITO N.1**

*Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Forlì – Cesena, chiede se un ingegnere che sta frequentando un corso di aggiornamento ec D.M. 05/08/2011, ma in realtà non ha mai chiesto all'Ordine l'iscrizione agli elenchi dei professionisti abilitati alla L. 818 pur avendo frequentato il corso di abilitazione nel 2003 ed ora ha presentato domanda di iscrizione: a) come si fa ad inserirlo se il corso del 2003 non è presente nella piattaforma? b) E' valido una volta inserito il corso di aggiornamento o la sua iscrizione parte dal momento dell'inserimento? c) Se in un corso di aggiornamento un partecipante fa solo metà ore che recupererà magari in un altro modulo va inserito visto che il programma assegna tutte le ore o nessuna?*

**Risposta:** a) I requisiti di iscrizione negli elenchi dei professionisti antincendio (frequenza corso base e superamento dell'esame finale) mantengono la propria validità nel tempo, che sono quindi sempre sufficienti ed idonei all'iscrizione negli elenchi stessi. b) Per l'inserimento del corso nella piattaforma, l'Ordine stesso dovrà attivare contatti ufficiali con il soggetto (Ordine/Collegio professionale provinciale) che, a suo tempo, 2 ha organizzato l'evento formativo, chiedendo appunto l'inserimento nell'applicativo informatico del Corso

base svolto all'epoca. c) Per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno i professionisti devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento della durata complessiva di almeno 40 ore nell'arco di cinque anni dalla data di iscrizione nell'elenco o dalla data di entrata in vigore del DM 05/08/2011 (27/08/2011).

#### QUESITO N. 2

Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Savona chiede se i corsi organizzati in collaborazione con altri Ordini o Collegi debbano essere inseriti nella piattaforma singolarmente da tutti gli Enti organizzatori oppure basta semplicemente che lo faccia un Ordine per tutti. Inoltre chiede se la "data di assegnazione" è riferita al momento in cui si assegna un determinato corso a un ingegnere (quindi la data di registrazione) oppure trattasi di un'altra data.

**Risposta:** L'evento formativo (a cui successivamente vengono associati i professionisti) è unico e pertanto deve essere inserito nell'applicativo informatico una sola volta, a cura di uno solo dei soggetti organizzatore.

#### QUESITO N. 3

Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Latina richiede i seguenti chiarimenti: 1. Nella (nuova) maschera "Inserimento Professionisti" è stata aggiunta la voce "Corso base abilitazione" che sembrerebbe obbligatoria (infatti, se non compilata non salva i dati inseriti) 2. Nell'elenco dei corsi da poter scegliere, però, ad oggi, sono inseriti solo 7 corsi, nessuno dei quali risulta essere un corso svolto dai loro iscritti per i quali si richiede l'inserimento nell'elenco. 3. Conoscere la procedura per continuare correttamente l'inserimento di nuovi professionisti.

**Risposta:** Fermo restando la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione, da verificare a cura dell'Ordine provinciale, l'Ordine stesso dovrà attivare contatti ufficiali con il soggetto (Ordine/Collegio professionale provinciale) che, a suo tempo, ha organizzato l'evento formativo, chiedendo appunto l'inserimento nell'applicativo informatico del Corso base svolto all'epoca. A riguarda si segnala che già oggi, sull'applicativo sono stati inseriti molti corsi del passato. In alternativa ed in presenza di difficoltà a reperire dati relativi al corso l'Ordine potrà associare il professionista al Corso base "virtuale" identificato con protocollo n. 1 del 27/08/2011 e virtualmente organizzato dalla Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica. L'operatore dell'Ordine dovrà, se necessario, successivamente modificare manualmente la data di prima scadenza relativa al professionista, coerentemente con quanto previsto dal DM 05/08/2011 e secondo le indicazioni contenute nel manuale utente dell'applicativo informatico.

#### QUESITO N. 4

Nell'inserire un corso di aggiornamento è stato indicato un numero sbagliato di professionisti idonei, nonché errato l'inserimento dell'associazione di un professionista allo stesso evento. Il programma però non permette la modifica in quanto non appare il tasto "Elimina professionista" in corrispondenza del suddetto evento (nuovi procedimenti di prevenzione incendi: il DPR 151/2011 e il DM 07/08/2012 – prima edizione Ordine Ingegneri Alessandria 09/04/2013)

**Risposta:** Nell'applicativo informatico esiste sia una funzione "Elimina record" sia la funzione "modifica i dati" con le quali poter procedere a tutte le correzioni del caso (pag. 34 del manuale utente dell'applicativo).

### QUESITO N. 5

Il Consiglio dell'Ordine degli ingegneri di L'Aquila chiede delucidazioni riguardo l'inserimento di un professionista che ha conseguito l'abilitazione in un corso svolto prima dell'entrata in vigore del Decreto; nello specifico un professionista iscritto ed inserito nel dispositivo adesso non risulta più tra i professionisti iscritti, per cui dovendo procedere al suo reinserimento e non essendo presente nell'elenco corsi del dispositivo il corso da lui svolto, l'Ordine chiede come procedere.

**Risposta:** Vedere risposta al precedente quesito n 3.

### Quesito N. 6

Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Grosseto chiede informazioni sul comportamento da adottare nel caso di un ingegnere che nel 2010 è stato trasferito presso altro Ordine senza la notifica del possesso dell'autorizzazione per il rilascio di certificazioni incendi e relativo codice individuale ottenuto con corso base nel 2005. Il professionista quindi figura, ad oggi, sempre negli elenchi del suddetto Ordine. Ravvede pertanto la necessità di aggiornare la situazione, ma nelle more di errori interpretativi, chiese se è possibile, attraverso la procedura informatizzata, procedere al trasferimento e se, l'attuale Ordine di appartenenza dell'ingegnere può attribuire il nuovo codice individuale alla data attuale.

**Risposta:** In caso di trasferimento di un professionista antincendio verso altro Ordine/Collegio provinciale, l'Ordine di provenienza attuerà la procedura prevista nell'apposita sezione del manuale utente; l'Ordine/Collegio di arrivo assegnerà il nuovo codice di abilitazione, avendo cura di mantenere come "data prima scadenza codice" quella prevista originariamente prima del trasferimento.



## SICUREZZA ANTINCENDIO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Con l'avanzare della necessità di dotarsi di fonti di energia alternative e sostenibili, si vanno sempre più diffondendo sul territorio gli impianti fotovoltaici.



Ben poco però si sa in merito alle procedure di

intervento in emergenza da parte dei vigili del fuoco, in particolare su quali operazioni è più opportuno applicare per garantire innanzitutto la sicurezza degli operatori dell'emergenza.

Per questo motivo la Scuola Provinciale Antincendi, in collaborazione con il Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco di Trento, ha deciso di realizzare uno studio approfondito nell'ambito degli interventi dei vigili del fuoco in presenza di impianti fotovoltaici.

A tale scopo è stato realizzato, unico nel suo genere in Italia, un impianto sperimentale a Marco di Rovereto presso il centro addestrativo di protezione civile, con l'obiettivo di affrontare in maniera sistematica e più realistica possibile, i problemi connessi agli interventi in presenza di impianti fotovoltaici, per trasmettere poi queste conoscenze ai vigili del fuoco attraverso specifici e mirati corsi di formazione.

In particolare si dovranno approfondire i temi più salienti attualmente sul campo:

- **interventi di soccorso in presenza di impianti fotovoltaici integri e non interessati da agenti esterni come fiamme, fumo, calore;**

- **interventi di soccorso in presenza di impianti fotovoltaici parzialmente o totalmente coinvolti da agenti esterni come fiamme, fumo, calore;**
- **sperimentazione di schiume o altri agenti per l'inibizione di radiazione solare sui pannelli stessi;**
- **sperimentazione sul campo di sistemi di sgancio dei singoli pannelli in modo tale da rendere tutto l'impianto fuori tensione;**
- **verifiche delle situazioni più pericolose per i vigili del fuoco e i soccorritori.**

PER SCARICARE L'OPUSCOLO "SICUREZZA ANTINCENDIO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI"

[CLICCA QUI](#)

## PREVENZIONE INCENDI: NUOVE REGOLE TECNICHE PER AUTODEMOLIZIONI, ASILI, AEROPORTI, INTERPORTI



Nel mese di luglio sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le seguenti regole tecniche di prevenzioni incendi per progettazione, costruzione ed esercizio delle seguenti attività:

- **demolizione di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m<sup>2</sup>** (D.M. 1/7/2014 )
- **aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m<sup>2</sup>** (D.M. 17/7/2014)
- **interporti, con superficie superiore a 20.000 m<sup>2</sup>** (D.M. 18/7/2014)
- **asili nido** (D.M. 16/7/2014)

In particolare per gli asili nido (Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29/07/2014 il D. Min. Interno 16/07/2014 avente ad oggetto la regola tecnica per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli asili nido). Il provvedimento entra in vigore dal 28/08/2014.

Si tratta di una delle attività non precedentemente contemplate tra quelle sottoposte ai controlli di prevenzione incendi dalla normativa previgente (contenuta nel D.M. 16/02/1982), per le quali invece sulla base del nuovo elenco di cui all'Allegato I al D.P.R. 151/2011, è previsto l'assoggettamento alla disciplina di prevenzione incendi. L'attività in questione è contemplata al punto 67 del nuovo elenco.

Quanto sarà di seguito esposto si applica agli asili nido con oltre 30 persone presenti, tuttavia il provvedimento - Titolo IV dell'Allegato - detta anche disposizioni per le strutture con meno di 30 persone presenti, le quali devono rispettare i criteri generali di sicurezza di cui al D.M. 10/03/1998, in attesa dell'emanazione del decreto attuativo dell'art. 46, comma 3, del Testo Unico della sicurezza di cui al D. Leg.vo 81/2008.

Il provvedimento definisce asilo nido: struttura educativa destinata ai bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni.

**Adeguamento delle attività esistenti:** le attività esistenti sono tenute a rispettare le disposizioni per le attività nuove, qualora le stesse siano oggetto di "interventi di ristrutturazione, anche parziale o di ampliamento, successivi alla data di pubblicazione del presente decreto, limitatamente alle parti interessate dall'intervento". Dette attività devono in ogni caso adeguarsi alla nuova disciplina con le seguenti tempistiche:

entro il 17/10/2014 con riferimento ai requisiti di sicurezza di cui all'art. 6, comma 1, lettera a);

entro il 17/10/2016 con riferimento ai requisiti di sicurezza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b);

entro il 17/10/2019 con riferimento ai requisiti di sicurezza di cui all'art. 6, comma 1, lettera c).

#### **L'obbligo di adeguamento non sussiste in caso di:**

possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità ai sensi dell'art. 38, comma 1, del D.L. 69/2013 (decreto "del fare", convertito in legge dalla L. 98/2013);

pianificazione, ovvero lavori di ristrutturazione o ampliamento anche in corso, sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011.

Entro ciascuna delle scadenze segnalate, dovrà essere presentata la SCIA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011. Inoltre, il progetto da allegare all'istanza preliminare di cui all'art. 3 del medesimo D.P.R. 151/2011 dovrà indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza sopra elencati.

**PER SCARICARE LA REGOLA TECNICA PER ATTIVITÀ DI DEMOLIZIONE [CLICCA QUI](#)**

**PER SCARICARE LA REGOLA TECNICA PER AEROSTAZIONI [CLICCA QUI](#)**

**PER SCARICARE LA REGOLA TECNICA PER INTERPORTI [CLICCA QUI](#)**

**PER SCARICARE LA REGOLA TECNICA PER ASILI NIDO [CLICCA QUI](#)**

### **SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO: NUOVI CHIARIMENTI SU CORSI DI AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE E-LEARNING, IMPRESE AFFIDATARIE E ALTRO**

La Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro (di cui all'art. 12 del Decreto 81/2008) ha reso disponibili sul proprio sito le risposte ad interessanti quesiti in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

I 6 nuovi quesiti riguardano i seguenti temi:

1. corsi di aggiornamento
2. impresa affidataria
3. formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, verifica finale dei corsi erogati in modalità e-learning
4. applicabilità del D.Lgs. n. 81/2008 negli ambiti del Dipartimento della Pubblica sicurezza
5. definizione di Associazioni di professionisti senza scopo di lucro di cui all'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012
6. effettuazione della formazione mediante "strutture formative di diretta emanazione"

**PER SCARICARE I NUOVI INTERPELLI PUBBLICATI DAL MINISTERO DEL LAVORO [CLICCA QUI](#)**



### **SICUREZZA - L'ASSEVERAZIONE IN EDILIZIA**

INAIL e CNCPT hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per progettare e promuovere iniziative di informazione finalizzate a divulgare la conoscenza dei contenuti della prassi di riferimento UNI/PdR 2:2013, che mira all'applicazione corretta ed efficace di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza in edilizia. Elemento sostanziale è l'asseverazione, rilasciata su richiesta delle imprese, dagli organi paritetici (art. 51 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), che attesta la corretta applicazione del modello di organizzazione e gestione della sicurezza adottato dall'impresa.

PER SCARICARE L'OPUSCOLO INAIL "L'ASSEVERAZIONE IN EDILIZIA: UNO STRUMENTO PER LA SICUREZZA" [CLICCA QUI](#)



## LE PROPOSTE UE PER MIGLIORARE L'EFFICIENZA DELLE RISORSE NELL'EDILIZIA

Per la costruzione e l'uso degli edifici nell'UE si utilizza circa la metà dei materiali estratti e del consumo energetico nonché circa un terzo del consumo idrico. Questo settore genera inoltre circa un terzo di tutti i rifiuti ed è associato a pressioni ambientali che insorgono in fasi diverse del ciclo di vita di un edificio, fra cui la fabbricazione dei prodotti da costruzione, la costruzione, l'uso, la ristrutturazione dell'edificio nonché la gestione dei rifiuti edili.

In questo contesto l'UE ha deciso di redigere un documento che possa contribuire a un uso più efficiente delle risorse usate dall'edilizia, offrendo ai soggetti interessati- progettisti, fabbricanti, appaltatori, autorità e utenti- informazioni, dati ed indicatori affidabili per valutare la prestazione ambientale degli edifici. La comunicazione "**Opportunità per migliorare l'efficienza delle risorse nell'edilizia**" è inserita nel pacchetto di misure 'Verso un'economia circolare: un programma rifiuti zero per l'Europa'. Questi i punti principali:

### 1- RIDURRE L'USO DELLE RISORSE NEGLI EDIFICI

Il consumo di risorse e i relativi impatti ambientali durante l'intero ciclo di vita di un edificio possono essere ridotti:

- promuovendo una progettazione migliore dell'edificio che calibri l'uso delle risorse rispetto alle esigenze e alla funzionalità dell'edificio e che tenga conto degli scenari di demolizione selettiva;
- pianificando meglio le attività di cantiere per garantire un maggior uso di risorse e prodotti efficienti sotto il profilo energetico;
- promuovendo la fabbricazione di prodotti da costruzione più efficienti sotto il profilo delle risorse, grazie, per esempio, al ricorso a materiali riciclati, al riutilizzo di materiali esistenti e all'uso dei rifiuti come combustibile;
- promuovendo una costruzione e una ristrutturazione più efficienti sotto il profilo delle risorse, in cui si riducono i rifiuti edili e si riciclano/riutilizzano i materiali e i prodotti in modo da smaltire in discarica meno rifiuti;
- riducendo i costi legati all'intero ciclo di vita.

### 2. VERSO UN METODO COMUNE EUROPEO PER VALUTARE LA PRESTAZIONE AMBIENTALE DELL'EDILIZIA

Sebbene esistano diversi strumenti che disciplinano direttamente e indirettamente gli edifici e i prodotti da costruzione, come la direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia, la direttiva sull'efficienza energetica, il regolamento sui prodotti da costruzione, il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE, la direttiva sulle emissioni industriali, la direttiva quadro sui rifiuti e la direttiva sulle discariche, essi sono incentrati su risorse e parti diverse del ciclo di vita e attualmente non sono atti a costituire un approccio globale al ciclo di vita.

**Necessario istituire un quadro di indicatori chiave condivisibili**

Sebbene i sistemi nazionali e commerciali possano avere motivi per divergere lievemente nell'approccio (per es. materiali specifici o considerazioni climatiche), è tuttavia necessario istituire un quadro di riferimento comune di indicatori chiave, incentrati sugli aspetti fondamentali degli impatti ambientali, che consentirà il confronto, fornendo ai consumatori e ai decisori politici un accesso più agevole a informazioni affidabili e coerenti.

### **Gli ambiti contemplati**

In collaborazione con le parti interessate, la Commissione svilupperà un quadro di riferimento con indicatori chiave, inclusi i relativi metodi, da utilizzare per valutare la prestazione ambientale degli edifici durante tutto il ciclo di vita. In base alle politiche, alla normativa e ai dati esistenti a livello unionale e nazionale e senza pregiudicare i risultati dei futuri lavori, questo processo dovrebbe esaminare almeno i seguenti ambiti:

- l'uso totale di energia, compresa l'energia di esercizio (sulla base della legislazione esistente), ed energia contenuta nei prodotti e nei processi di costruzione
- uso dei materiali e relativi impatti ambientali
- sostenibilità dei prodotti da costruzione
- progettazione in vista della demolizione selettiva
- gestione dei rifiuti di costruzione e di demolizione
- contenuto riciclato dei materiali di costruzione
- possibilità di riciclaggio e riutilizzo dei materiali e dei prodotti di costruzione
- acqua utilizzata dagli edifici
- intensità di utilizzo degli edifici (prevalentemente pubblici), come la funzionalità flessibile per i diversi utenti in diversi orari del giorno
- confort interno

### **Finalità**

Il quadro di riferimento con indicatori chiave e i relativi metodi servirà anche ai seguenti fini:

- fornirà orientamenti riguardo alla sua attuazione, in particolare per i requisiti relativi alla qualità e all'affidabilità dei dati, promuovendo la verifica da parte di terzi;
- includerà le istruzioni necessarie per l'uso degli indicatori;
- presenterà i parametri di riferimento pertinenti per la prestazione dell'edilizia, oltre all'efficienza energetica;
- consentirà di tradurre gli indicatori tecnici in informazioni utili per la comunità finanziaria, se necessario.

### **Tempo stimato per lo sviluppo dello strumento: 2 anni**

Il quadro di riferimento dev'essere flessibile in modo da poter essere integrato nei sistemi di valutazione nuovi ed esistenti, oppure essere applicato da solo. E dovrà essere concordato in collaborazione con le parti interessate e gli Stati membri. Il processo si svolgerà in circa due anni con periodi di consultazione con le parti interessate per garantire una corretta partecipazione.

### **3. VERSO UN MERCATO PIÙ EFFICACE DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE RICICLATI**

Il quadro di riferimento intende conferire un'attenzione particolare all'aumento dell'uso dei materiali riciclati e alla riduzione dei rifiuti di costruzione e di demolizione, che costituiscono un terzo dei rifiuti prodotti nell'UE. La maggioranza di questi rifiuti, evidenzia il documento, è riciclabile ma, eccezion fatta per alcuni Stati membri che riciclano fino al 90%, la media del recupero nell'UE a 27 si attesta appena sotto il 50%.

Sebbene il riciclo possa offrire vantaggi di ordine ambientale, opportunità economiche per i produttori che usano materiali riciclati e un incremento occupazionale nei settori della demolizione selettiva, differenziazione e riciclaggio, gran parte dei rifiuti di costruzione e di demolizione viene ancora smaltita in discariche o usata come materiale di riempimento.

### **Gli obiettivi dell'Ue**

La Commissione intende rivedere la legislazione in materia di rifiuti promuovendo:

- la progettazione per la demolizione selettiva o l'audit delle possibilità di riciclaggio degli edifici destinati alla demolizione o alla ricostruzione;
- lo sviluppo di tecniche e prassi di differenziazione in situ dei rifiuti di costruzione e di demolizione;
- lo sviluppo di tecnologie per trasformare i rifiuti di costruzione e di demolizione in materiali riciclati di alta qualità;
- l'incentivazione dei fabbricanti di prodotti da costruzione affinché usino materiali riciclati;
- lo sviluppo di sistemi collaborativi fra i settori della demolizione e dei prodotti da costruzione per condividere costi e benefici del riciclaggio dei rifiuti di costruzione e di demolizione.

**PER SCARICARE LA COMUNICAZIONE "OPPORTUNITÀ PER MIGLIORARE L'EFFICIENZA DELLE RISORSE NELL'EDILIZIA" [CLICCA QUI](#)**



### **PIANO EDILIZIA SCOLASTICA. L'ELENCO DELLE SCUOLE FINANZIATE E IL TIPO D'INTERVENTO**

Dopo il via ai primi interventi di piccola manutenzione per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici nell'ambito del progetto "scuolebelle", parte anche il secondo capitolo del progetto, "scuolesicure", che punta alla messa in sicurezza e a norma degli istituti scolastici. L'elenco delle prime 1639 scuole che saranno interessate dagli interventi è disponibile e consultabile dal sito del Ministero

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ([CLICCA QUI](#)).

#### **Finanziati gli interventi esclusi dal D.L. Fare**

Grazie ai 400 milioni della delibera Cipe del 30 giugno 2014 saranno finanziati gli interventi che erano rimasti esclusi dal cosiddetto Le aggiudicazioni avverranno con iter agevolato, per consentire una rapida partenza delle opere che hanno un **valore medio di 160.000 euro**. Data la proroga decisa dal Cipe, per l'assegnazione degli interventi ci sarà tempo fino al prossimo 31 dicembre, rispetto alla scadenza iniziale del 30 ottobre.

Altri 381 interventi, presenti sempre nelle graduatorie del "decreto del Fare", saranno finanziati con i ribassi d'asta. Sempre con i ribassi si finanzieranno fino a ulteriori 845 interventi, per il conseguimento del certificato di agibilità e per il completamento della messa a norma, previsti dal decreto del Miur numero 267.

#### **Attiva una pagina web dedicata al Piano per l'Edilizia**

Dal 5 agosto, è attiva, la pagina web dedicata al Piano per l'Edilizia, un portale su cui saranno caricati documenti, normativa, FAQ, utili per i cittadini e le Amministrazioni locali. – [PER ACCEDERE ALLA PAGINA WEB CLICCA QUI](#)-



## "I RIFIUTI PROFESSIONALI DA PROBLEMA A SOLUZIONE". GUIDA PER I PROFESSIONISTI

Ecolight ha pubblicato una utile GUIDA, pensata per le imprese ed i professionisti, per **spiegare le norme che regolano la gestione dei rifiuti professionali**. Dalle definizioni ai formulari, dal Mud al Sistri per arrivare alla dismissione dei beni aziendali.

In modo sintetico ed esaustivo, viene affrontato un tema delicato per rischi -ci si muove in ambito penale con sanzioni fino a 26mila euro- e per complessità. Le aziende però, se opportunamente guidate, possono ottenere anche dei benefici come la riduzione della tassa comunale sui rifiuti.

**PER SCARICARE LA GUIDA [CLICCA QUI](#)**

## PUBBLICATO NUOVO BANDO DI VENDITA PER 15 IMMOBILI DELLO STATO

**Pubblicato il secondo Bando Unico del 2014 per la vendita di 15 beni di proprietà dello Stato, situati su tutto il territorio nazionale.**

Il portafoglio – che ha un valore complessivo di base d’asta di circa 11 milioni di euro – è destinato prevalentemente al mercato retail ed è diversificato per collocazione geografica, tipologia e possibili destinazioni d’uso, che spaziano dal turistico-ricettivo fino al residenziale-

commerciale. Il bando di vendita comprende edifici, ex aree militari, appartamenti, uffici e terreni, con un valore di base d’asta compreso tra i 400 mila e il milione e mezzo di euro. Le regioni coinvolte sono: Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Toscana, Veneto, Umbria.

Tutti i soggetti interessati potranno partecipare alla gara presentando un’offerta economica corredata della documentazione necessaria entro le ore 16.00 del 29 settembre 2014. I lotti saranno aggiudicati a chi presenterà l’offerta economica più alta, che dovrà essere pari o superiore alla base d’asta prevista dal bando. Le informazioni sui beni in vendita e sulle procedure di gara sono consultabili sul bando pubblicato nella sezione Gare in corso – **[Vendita beni immobili](#)**.

Per saperne di più sugli immobili in vendita, vai alla **[scheda descrittiva](#)** e al **[comunicato stampa](#)**. Continuano intanto, in un’ottica di ottimizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, le dismissioni dei beni con un valore di base d’asta inferiore ai 400 mila euro, consultabili nella **[vetrina immobiliare](#)**.



## CONTO TERMICO, PUBBLICATA DAL GSE LA GRADUATORIA DEGLI INTERVENTI ISCRITTI AI REGISTRI 2014



Il GSE ha pubblicato sul proprio sito la **graduatoria** degli interventi iscritti ai **Registri 2014** di cui al D.M. 28 dicembre 2012 (c.d. **Conto Termico**), sulla base delle dichiarazioni relative agli interventi di potenza termica nominale complessiva tra 500 e 1.000 kW, su edifici, unità immobiliari, fabbricati rurali o serre, realizzati da privati. Gli interventi potevano riguardare la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzando energia aerotermica, geotermica o idrotermica; o la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentati da biomassa.

Sono stati richiesti solo 19 interventi per un totale di 669.104,20 euro, e riguardano soltanto richieste di soggetti privati; non sono state presentate richieste di iscrizione ai Registri da parte di Amministrazioni pubbliche.

Il GSE nel comunicato evidenzia di poter effettuare verifiche che potrebbero portare alla decadenza dall'iscrizione al Registro e che "**l'ammissione in graduatoria non garantisce l'accesso agli incentivi** che rimane subordinato alla verifica del rispetto di tutti i requisiti previsti dal quadro normativo e regolamentare di riferimento, inclusi quelli relativi ai criteri di priorità previsti dal Decreto, nonché alla verifica dell'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 23 del D.lgs. 28/2011. Anche in considerazione del carattere concorsuale della procedura, si precisa che le caratteristiche generali dell'intervento, dichiarate nell'ambito della richiesta di iscrizione al Registro, devono essere rispettate in fase di realizzazione, pena la decadenza dall'iscrizione al Registro e/o la mancata ammissione agli incentivi".

Le richieste di incentivazione devono essere inviate esclusivamente servendosi del **Portaltermico**. Inoltre il Soggetto Responsabile deve presentare la **richiesta di accesso agli incentivi entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento** o, per gli interventi già conclusi, entro 60 giorni dalla data del 28/7/14, data di pubblicazione della graduatoria, pena la non ammissibilità agli incentivi.

Il termine di dodici mesi entro il quale gli interventi devono essere realizzati, decorre dal 28/7/14. "Si ricorda che il mancato rispetto di tale termine comporta l'applicazione di una decurtazione del coefficiente di valorizzazione di riferimento, previsto all'Allegato II del Decreto, del 5% per ogni mese di ritardo rispetto al predetto termine, nel limite massimo di 6 mesi di ritardo. I termini sono da considerarsi al netto dei ritardi imputabili a eventi calamitosi che risultino attestati dall'Autorità competente. Decorso il termine massimo di 6 mesi, il Soggetto Responsabile decade dal diritto all'accesso agli incentivi e il GSE provvede ad escludere l'intervento dalla relativa graduatoria".

## COMUNIONE DEI BENI: I BENI ACQUISITI DURANTE IL MATRIMONIO. DIVERSE FATTISPECIE

In linea generale, i beni acquistati durante il matrimonio, anche separatamente, da ciascuno dei coniugi, ricadono nella comunione (*Art. 177 cod. civ.*). **Nel dettaglio bisogna considerare però le diverse fattispecie:**



### **Beni acquisiti per successione o donazione**

I beni acquisiti da un coniuge, durante il matrimonio, per successione o donazione non ricadono nella comunione, salvo che ciò sia espressamente indicato nell'atto di donazione o nel testamento (in tal caso, i beni dovranno avere come beneficiario la comunione).

### **Beni acquistati con denaro personale**

I beni acquistati durante il matrimonio rientrano nella comunione legale anche se l'acquisto è effettuato con denaro proveniente dall'attività lavorativa di uno dei coniugi.

Se il denaro utilizzato per l'acquisto deriva dal trasferimento di beni personali, il bene acquistato non rientra nella comunione a condizione che:

- nel caso di beni immobili o di mobili registrati (auto, moto, barche, elicotteri, ecc...), tale esclusione venga indicata nell'atto di acquisto e che, a tale atto, partecipi anche l'altro coniuge;
- nel caso di tutti gli altri beni, nell'atto di acquisto, il coniuge dichiari che il denaro utilizzato per l'acquisto è il ricavato della vendita di beni personali (*Art. 177, lett. f, cod. civ.*)

### **Beni acquistati per uso personale**

I beni acquistati durante il matrimonio da uno dei coniugi non entrano in comunione se acquistati per uso strettamente personale: si pensi, ad esempio, ai vestiti o ai beni utilizzati per interessi e svaghi personali. In questi casi, il valore dei beni dovrebbe essere irrilevante al fine di valutare se un bene è personale o rientra nella comunione. Tuttavia, un bene avente un valore particolarmente elevato può essere inteso come investimento, piuttosto che come bene per uso personale, rientrando in tal caso in comunione: si pensi ad una pelliccia pregiata, a un gioiello (*C. Conti, 30.07.1988, n. 590*)

### **Acquisti per l'attività professionale**

I beni acquistati durante il matrimonio da uno dei coniugi non rientrano nella comunione se necessari alla propria attività professionale (anche se si tratta di beni immobili).

### **Acquisti tramite usucapione**

I beni che uno dei coniugi acquista per usucapione rientrano nella comunione a condizione che gli effetti dell'acquisto si realizzino durante il matrimonio. Ad esempio, se uno dei coniugi possiede un immobile per 20 anni (termine necessario per acquisire il bene mediante usucapione) ed il ventesimo anno di possesso si compie durante il matrimonio, l'immobile usucapito entra nella comunione, nonostante l'inizio del possesso sia anteriore al matrimonio.

### **Acquisti per accessione**

Nel caso in cui i coniugi facciano costruire, con il denaro di entrambi, un fabbricato su un terreno di proprietà di uno solo dei coniugi, il fabbricato diviene di proprietà esclusiva del coniuge proprietario del terreno e, quindi, non ricade nella comunione (*Cass. sent. n. 16670 del 3.07.2013*).

I coniugi possono tuttavia prevedere che il fabbricato rientri nella comunione. In caso contrario, l'altro coniuge ha diritto di ottenere la restituzione di una somma pari alla metà di quella spesa per la costruzione dell'immobile (*Cass. sent. n. 631 del 16.01.2004*).

### **Beni ottenuti come risarcimento del danno**

Non rientrano in comunione i beni ottenuti da uno dei coniugi per danni causati ai beni personali o alla propria persona.



## CONDOMINIO: COME SUDDIVIDERE LA SPESA PER I PLUVIALI

Se in una o più unità abitative poste in un edificio condominiale dovessero manifestarsi **infiltrazioni di umidità**, con conseguente formazione di muffa, come si ripartiscono le spese necessarie per la riparazione del **pluviale**, da cui si sia accertato che provengano le



infiltrazioni?

Le parti dello stabile condominiale come l'edificio, i muri e i tetti, o le opere e i manufatti, fognature, canali di scarico e simili (Art. 1117 Cod. civ.) destinate a preservare l'edificio dagli agenti atmosferici e dalle infiltrazioni d'acqua, piovana o sotterranea, rientrano, per la loro funzione, fra le **cose comuni**.

Dunque le spese per la loro conservazione devono essere ripartite in **misura proporzionale** al valore delle singole proprietà esclusive (Cassazione, Sentenza n. 64 del 3 gennaio 2013)

I **pluviali**, in quanto destinati a smaltire le acque piovane del tetto condominiale, sono, quindi, considerati parti comuni dell'edificio; di conseguenza la spesa richiesta per provvedere alla loro riparazione deve essere addebitata ai condòmini in proporzione ai **millesimi di proprietà**.

Allo stesso modo, se il danno provocato a unità immobiliari proviene da parti o servizi comuni dell'edificio (come ad esempio il tetto o i lastrici, muri o pluviali), e ciò sia stato accertato con una perizia, è il condominio a dover rispondere dei danni (Art. 2015 Cod. civ. ).

In tutti i casi in cui il danno viene (totalmente o parzialmente) ripartito tra i condòmini, il soggetto danneggiato riveste sia la qualità di **danneggiato** che la qualità di danneggiante, in quanto appartenente al condominio. Pertanto, anche se percepisce il risarcimento, egli dovrà **comunque partecipare ad una parte delle spese** di riparazione del bene comune e alla ripartizione delle spese di risarcimento, in proporzione ai suoi millesimi.



## GRATUITO PATROCINIO: ADEGUATI I LIMITI DI REDDITO

Con il **Decreto del Ministero della Giustizia 01 aprile 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2014**

il Capo del dipartimento per gli affari di giustizia ed il Ragioniere generale dello Stato stabiliscono l'adeguamento, previsto dall'art. 77 del Testo Unico, relativo al limite di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

(Ministero della Giustizia, nota 23 luglio 2014. *Ndr. L'importo di euro 10.766,33, indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.*

*115/2002, così come adeguato con decreto del 2 luglio 2012, è aggiornato in euro 11.369,24*)



# NEWS FISCALI

## TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SU CONTRATTI PER AFFITTARE CON FINALITÀ TURISTICHE

in  
evidenza

Le seconde case sono sempre più frequentemente concesse in locazione da parte del proprietario, soprattutto nel periodo estivo. E spesso ci si chiede come debba essere la formula della locazione, anche per evitare possibili liti e un contenzioso. Per questo, Confedilizia-



Assoedilizia ha redatto un vademecum per illustrare non solo al proprietario, ma anche all'inquilino, i possibili contratti che possono stipularsi per soddisfare le esigenze di entrambi.

**Si ricorda che l'obbligo, imposto all'inizio del 2014, del pagamento non in contanti del canone locativo, indipendentemente dall'ammontare dello stesso, è stato revocato; resta in vigore il limite generale dei 1.000 euro, per cui i pagamenti fino a 999 euro in contanti sono ammessi (ovviamente con riferimento all'intera somma unitariamente dovuta e non a singole tranches di pagamento).**

Il vademecum di in dieci punti.

1. Le locazioni di alloggi effettuate esclusivamente per soddisfare finalità turistiche sono sottratte alla disciplina posta dalla legge 431/1998 e quindi sono sottoposte unicamente alle scarse previsioni del codice civile, che lascia ampia discrezionalità alla volontà delle parti.
2. E' di notevole importanza specificare i motivi che hanno indotto le parti a locare un appartamento, ricordando che le esigenze turistiche comprendono tutte quelle sorte in occasione di un viaggio o di un soggiorno per svago, per villeggiatura, per cura, per istruzione, per interessi religiosi o per qualunque altra causa non utilitaria.
3. Poiché anche la locazione turistica, per effetto della legge 431/98, deve rispettare il requisito della forma scritta, la Confedilizia ha redatto due modelli di contratto da utilizzarsi per soddisfare esigenze di locazione turistica lunga (il 'contratto casa vacanze') o breve (il 'contratto week-end').
4. Con il 'contratto casa vacanze' si regolano la durata della locazione; la disdetta del contratto, l'entità del canone, delle spese accessorie nonché del deposito cauzionale; l'utilizzo di spazi accessori, se esistenti (quali la cantina, l'autorimessa, il posto macchina ecc.); inoltre il conduttore dichiara specificamente il motivo turistico, nel senso anzidetto, e la sua stabile residenza.
5. Con il 'contratto week-end' si loca un immobile per un breve periodo (un fine settimana, di solito). Anche in questo contratto vi sono la specifica menzione della finalità turistica del conduttore, la clausola sull'entità del canone e del deposito cauzionale nonché la pattuizione forfettaria dei consumi utenze (luce, acqua, gas ecc.). Il conduttore è, inoltre, reso edotto che l'appartamento è sprovvisto di biancheria da bagno e da letto e che deve provvedere direttamente al riassetto quotidiano dell'abitazione (per evitare che si ricada nella fattispecie dell'attività di affittacamere).

6. Il conduttore ha, in ogni caso, l'obbligo di custodia dell'immobile ed è responsabile di tutti i danni che in quello dovessero verificarsi. Il conduttore è anche tenuto all'osservanza del regolamento di condominio, se esistente, e in ogni caso delle norme del buon vivere civile.

7. Se la locazione ha durata superiore a 30 giorni, il proprietario deve farne denuncia, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile, all'Autorità locale di Pubblica sicurezza o - in mancanza - al sindaco, utilizzando i moduli di 'cessione del fabbricato' scaricabili da Internet al sito della Polizia di Stato ([www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it)). Questi moduli possono essere consegnati di persona o anche inviati tramite raccomandata A/R.

8. Se la locazione è effettuata a favore di un cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea, la comunicazione all'Autorità di pubblica sicurezza - indipendentemente dalla durata pattuita - deve essere eseguita, negli stessi termini, ma su moduli diversi non reperibili su Internet e da richiedersi all'Autorità locale di pubblica sicurezza.

9. Sul contratto di locazione deve apporsi una marca da 10,33 euro (onere a carico di entrambe le parti, ciascuna per metà, salvo diversa pattuizione contrattuale) utilizzando lo spazio apposito inserito nel modello di contratto utilizzato.

10. Se la locazione ha durata superiore a 30 giorni, il contratto deve essere registrato, con onere a carico delle parti, ciascuna per la metà. L'obbligo di registrazione nasce anche quando tra le stesse parti si sono stipulati diversi contratti per più periodi, che, sommati, superino trenta giorni nell'anno solare.



### LOCAZIONI ABITATIVE: IL DECRETO SULLA MOROSITÀ INCOLPEVOLE

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2014 n.161, il testo del decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 maggio 2014 in materia di "morosità incolpevole", previsto dal **decreto-legge n. 102/2013**, come convertito.

Nel provvedimento sono indicati, fra l'altro, i casi di "morosità' incolpevole", da intendersi come "la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare", e cioè:

- **perdita di lavoro per licenziamento;**
- **accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;**
- **cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;**
- **mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;**
- **cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;**
- **malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.**

Il decreto indica inoltre i criteri per l'accesso ai contributi da parte degli inquilini e il riparto dei fondi fra le Regioni. Il provvedimento prevede che siano i Comuni a comunicare ai Prefetti l'elenco degli inquilini che richiedano il contributo e che abbiano i requisiti per l'accesso allo stesso. I Prefetti, in seguito a tale comunicazione, provvederanno poi alla programmazione in via generale della forza pubblica.

PER SCARICARE IL DECRETO LEGGE [CLICCA QUI](#)

## COME REGISTRARE I CONTRATTI DI LOCAZIONE ONLINE? LE INDICAZIONI NEL VIDEO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un nuovo video tutorial su come registrare il contratto di locazione direttamente dal proprio computer. Il filmato spiega in pochi minuti come utilizzare il software Registrazione Locazioni Immobili (RLI) per registrare:

- i contratti di locazione ad uso abitativo
- i contratti di locazione ad uso non abitativo
- i contratti di locazione ad uso commerciale
- i contratti di affitto dei terreni

Il video, utilizzando un linguaggio semplice ed immediato, consente un utilizzo rapido del software, anche per i non udenti grazie ai sottotitoli e non solo in italiano ma anche in alcune delle principali lingue straniere.

**PER VEDERE IL VIDEO [CLICCA QUI](#)**



## CANCELLAZIONE IPOTECHE ON LINE: PRONTA LA VIA DELLA COMUNICAZIONE

Approvate con **provvedimento direttoriale del 29 luglio** le specifiche tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione attestante l'avvenuta estinzione del mutuo, che banche, intermediari finanziari, enti previdenziali concedenti dovranno utilizzare **obbligatoriamente dall'1 gennaio 2015**, ai fini della cancellazione delle ipoteche.

Il procedimento di cancellazione d'ipoteca coincidente con il riscatto del debito, prevede che la stessa sia rimossa d'ufficio – senza alcun onere per il debitore – semplicemente con una comunicazione del creditore alla conservatoria dei registri immobiliari.

Tale procedura, disciplinata in primis dagli articoli 40-*bis* e 161 del Dlgs 385/1993, prevede, nello specifico, che la banca (l'intermediario finanziario, l'ente previdenziale), concedente il mutuo o il finanziamento, rilasci al debitore una quietanza certificante la data di estinzione dell'obbligazione e trasmetta, entro trenta giorni dalla stessa data, la relativa comunicazione al conservatore secondo specifiche modalità.

Con provvedimento del 9 ottobre 2007, l'allora direttore dell'Agenzia del territorio aveva definito sia la procedura sia le specifiche tecniche per l'invio telematico delle suddette comunicazioni. Successivamente, il DI 16/2012, ha esteso il procedimento semplificato di cancellazione alle ipoteche iscritte da oltre venti anni e non rinnovate (comma 7-*quiquies*, articolo 161, Dlgs 385/1993).

Si è reso dunque necessario aggiornare le modalità telematiche di trasmissione: ora sono pronte. Le nuove specifiche tecniche, ora contenenti anche la descrizione dell'immobile, potranno essere utilizzate dall'1 settembre prossimo e sostituiranno quelle approvate con il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio del 9 ottobre 2007 solo dall'1 gennaio 2015. Fino al 31 dicembre sarà possibile utilizzare entrambe le specifiche.



## LA MARCA DA BOLLO PER LE FATTURE SPEDITE TRAMITE POSTA ELETTRONICA

Nel caso, sempre più frequente, di invio della fattura al cliente tramite posta elettronica in formato PDF (o altro formato digitale) l'Agenzia Entrate ha avuto modo di precisare che:

- la fattura originale su cui applicare la marca da bollo da 2,00 euro, se dovuta, deve essere conservata da chi emette la fattura;
  - sulla copia inviata al cliente in formato digitale deve essere indicata la dicitura: **"Imposta di bollo assolta sull'originale"**, indicando anche il numero identificativo della marca da bollo apposta sulla fattura originale.
- Ricordiamo che l'invio tramite email non costituisce trasmissione di fattura elettronica ai sensi del DLGS.52/04 e DM.23/01/2004, pertanto la fattura così ricevuta dovrà essere stampata e conservata in conformità a quanto previsto dal DPR 633/72 e successive modifiche.

## ISTITUITO IL FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA. RISORSE PER 200 MLN

Con la firma del ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi, il decreto interministeriale che istituisce il Fondo di Garanzia per la prima casa entra ufficialmente in vigore. Al decreto sono state attribuite risorse per 200 milioni di euro per il triennio 2014-16 e si tratta di un rinnovo del Fondo già lanciato nel 2013 con una dotazione di 30 milioni di euro.



### Questi i principali vincoli:

- **Il Fondo finanzia un massimo del 50% della quota capitale per i finanziamenti (non superiori ai 250 mila euro) concessi per l'acquisto, la ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica dell'abitazione principale di dimensione non superiore ai 95 metri quadrati, non di lusso e non rientrante nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi);**
- **La priorità è data alle giovani coppie o ai nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, ai conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari e ai giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico.**
- **Il reddito ISEE complessivo non deve superiore a 40 mila euro e non si devono possedere altri immobili di proprietà ad uso abitativo, salvo quelli di cui il mutuatario abbia acquistato la proprietà per successione a causa di morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.** Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa, sottolinea la nota ministeriale, "sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza."

## DEDUCIBILITA` COSTI AUTO NON STRUMENTALI 2014

La Legge di Stabilità per il 2013, modificando l'art. 164 comma 1 del Tuir, ha previsto la riduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, della percentuale di deducibilità per gli autoveicoli aziendali (non utilizzati esclusivamente come beni strumentali da imprese e professionisti); in particolare:

per gli autoveicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali da imprese e professionisti la percentuale di deducibilità del costo scende al 20% (mantenendo inalterato il costo massimo fiscalmente riconosciuto all'importo di euro 18.075,99);


- per gli autoveicoli assegnati in "uso promiscuo" a lavoratori dipendenti la percentuale di deducibilità del costo scende al 70%;
- per gli agenti rimane invariato all'80% il limite di deducibilità e a 25.822,84 euro il costo massimo riconosciuto

Le dichiarazioni dei redditi 2013 saranno dunque le prime a confrontarsi con i nuovi limiti.

## AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI: COMUNICAZIONE ALL'ENEA OLTRE I 90 GIORNI



Per i lavori sul risparmio energetico, tra gli altri adempimenti, è necessario trasmettere all'Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati. La



**data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l'invio della documentazione all'Enea, coincide con il giorno del cosiddetto collaudo.** Nel caso di omessa comunicazione all'Enea entro il termine di 90 giorni, è possibile, per evitare la decadenza dall'agevolazione, utilizzare la procedura di **remissione in bonis** (articolo 2, comma 1, DI 16/2012). A tal fine, occorre inviare la comunicazione omessa e versare la **sanzione di 258 euro**, con indicazione del **codice tributo 8114**, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione che scade successivamente al termine per effettuare la comunicazione (circolare 38/E del 2012).

## INDENNITÀ DI MATERNITÀ E DICHIARAZIONE DEI REDDITI



L'indennità di maternità è un contributo indennitario che sostituisce il reddito professionale. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti (articolo 6, comma 2, del Tuir). Tali somme, pertanto, devono essere dichiarate utilizzando gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti. Nel caso del libero professionista costituiranno pertanto un

reddito da lavoro autonomo, assoggettato alla ritenuta d'acconto del 20%, da esporre nel quadro RE del modello Unico.

## LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI

Durante il periodo estivo (**che va dal 01 agosto al 15 settembre**), per effetto del disposto della Legge n.742/69, **si determina la sospensione dei termini relativi ai procedimenti di giustizia civile, amministrativa e tributaria.**

in  
evidenza

Pertanto:

- i termini già decorsi prima di tale periodo si interrompono e restano sospesi sino al 15 settembre (compreso);
- i termini che decorrono durante tale periodo sono di fatto differiti al 16 settembre (il giorno 15 è l'ultimo giorno della sospensione).

Tale sospensione, tuttavia, non opera per tutti gli adempimenti.

**Rientrano nel disposto della sospensione i termini:**

- per proporre ricorso e reclamo;
- per la costituzione in giudizio (presentazione del ricorso alla Commissione tributaria);
- per il deposito di memorie e documenti;
- per proporre appello;
- per la definizione degli atti in acquiescenza;
- per la definizione delle sole sanzioni in misura ridotta, proseguendo la lite sul tributo, oppure per la definizione dell'atto di contestazione o irrogazione delle sanzioni;
- per completare il procedimento di accertamento con adesione (con la conseguenza, pertanto, che la sospensione dei 90 giorni da adesione si cumula con quella dei 45 giorni da termini feriali).

Essendo ormai il sistema tributario caratterizzato dalla presenza di accertamenti esecutivi, vale a dire di atti di accertamento che contengono l'intimazione a pagare, anche il versamento delle eventuali somme dovute (normalmente 1/3 delle imposte) beneficia del differimento.

Va precisato che, ove il contribuente intendesse richiedere la sospensiva giudiziale dell'atto impugnato, i termini per tale procedimento cautelare non restano sospesi; al riguardo, ciascuna Commissione tributaria fissa specifiche udienze da tenersi nel periodo estivo per la trattazione di dette istanze.

**Non rientrano, invece, nella sospensione le scadenze relative a procedimenti amministrativi e della riscossione. Ad esempio, ne resta esclusa la decorrenza dei termini:**

- di 30 giorni per il versamento (integrale o della prima rata) delle somme richieste mediante avvisi di liquidazione o di controllo formale delle dichiarazioni (i c.d. avvisi bonari);
- per il versamento degli avvisi di addebito Inps;
- di 60 giorni per il versamento delle imposte d'atto (ad esempio registro, ipocatastali, successioni e donazioni) richieste mediante atti di liquidazione notificati dall'Agenzia;
- di 60 giorni (normalmente) per riversare le somme conseguenti a recuperi di crediti di imposta non spettanti, anche se al riguardo sussistono posizioni contrastanti;
- di 30 giorni per comunicare l'adesione al Pvc, di 60 giorni per la notifica dell'atto di definizione, di ulteriori 20 giorni per il pagamento delle somme dovute o della prima rata;
- di 15 giorni antecedenti la data fissata per l'incontro, per realizzare l'adesione integrale all'invito al contraddittorio, mediante il pagamento delle somme dovute indicate nell'invito stesso (in misura integrale o rateale);

- di 20 giorni dalla stipula dell'atto di adesione, per il versamento delle somme integrali (o della prima rata) connesse alla definizione del procedimento di accertamento con adesione;
- per il versamento delle somme derivanti dalla definizione degli atti di reclamo/mediazione;
- per presentare istanze di rimborso, autotutela e sgravio, per il semplice fatto che non sono connotate dalla esistenza di termini veri e propri.

## STUDI DI SETTORE PER IL 2013: IL FISCO ILLUSTRÀ TUTTE LE NOVITÀ

Con la **circolare 20/E del 4 luglio 2014**, l'Agenzia fornisce chiarimenti in ordine all'applicazione degli studi di settore e all'utilizzo degli stessi per il periodo d'imposta 2013.

Con i decreti del ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 sono stati revisionati e apportati correttivi a 69 studi di settore e sono stati approvati cinque specifici indicatori territoriali per tenere conto del luogo in cui viene svolta l'attività economica. Tali studi non si applicano, in fase di accertamento, nei confronti dei contribuenti che dichiarano compensi o ricavi di ammontare superiore a 5.164.569 euro.

I correttivi hanno riguardato anche gli altri 136 già in vigore, non oggetto di revisione.

Con il decreto del Mef del 24 marzo 2014 sono state, infatti, approvate, a decorrere dal periodo d'imposta 2013, le integrazioni agli studi di settore, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, o per aggiornare o istituire gli indicatori di coerenza.

Gli studi di settore approvati non si applicano nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate nonché nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi. Naturalmente, nelle predette ipotesi, risulteranno applicabili i parametri, previsti dalla legge 549/1995.

### Aggiornamento delle analisi della territorialità

Tra le principali novità che interesseranno gli studi applicabili a partire dal periodo d'imposta 2013, il documento di prassi si sofferma, in particolare, sulle seguenti modifiche alle analisi della territorialità:

- territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili, avente come obiettivo la differenziazione del territorio nazionale sulla base dei valori delle locazioni degli immobili per comune, provincia, regione e area territoriale. I dati presi in considerazione per l'analisi, riferiti all'anno 2011, sono stati ricavati dall'Osservatorio sul mercato immobiliare (Omi)
- territorialità del livello delle quotazioni immobiliari, che mira a differenziare il territorio nazionale sulla base dei valori di mercato degli immobili per comune, provincia, regione e area territoriale. Anche per questo indicatore, i dati presi in considerazione per l'analisi, sempre riferiti al 2011, provengono dall'Osservatorio sul mercato immobiliare (Omi)
- indicatore livello dei canoni di affitto dei locali commerciali, determinato a livello comunale, elaborato al fine di tener conto dell'influenza del costo degli affitti sulla determinazione del ricarico
- indicatore livello del reddito medio imponibile ai fini dell'addizionale Irpef, definito allo scopo di tener conto dell'influenza, a livello territoriale, del livello di benessere e del grado di sviluppo economico sulla determinazione dei ricavi
- indicatore livello delle retribuzioni che prende in considerazione l'influenza, a livello territoriale, del costo delle retribuzioni sulla determinazione dei ricavi.

### **Indicatori di coerenza**

Sono stati confermati, per gli studi di settore applicabili al periodo di imposta 2013, parte degli indicatori di coerenza economica già utilizzati per il 2012, finalizzati a contrastare possibili situazioni di non corretta compilazione dei dati previsti dai modelli degli studi di settore.

Si tratta delle seguenti fattispecie di anomalie nei dati dichiarati:

- incoerenza nel valore delle rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale
- valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di servizi
- valore negativo del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso
- mancata dichiarazione delle spese per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria in presenza del relativo valore dei beni strumentali
- mancata dichiarazione del valore dei beni strumentali in presenza dei relativi ammortamenti
- mancata dichiarazione del numero e/o della percentuale di lavoro prestato degli associati in partecipazione in presenza di utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro.

È stata, inoltre, prevista l'applicazione dell'indicatore di normalità economica in assenza del valore dei beni strumentali agli studi di settore evoluti con riferimento all'annualità 2013. Tale indicatore rileva la presenza di beni strumentali tra i dati strutturali e la mancata dichiarazione di un corrispondente valore dei beni strumentali nei dati contabili. Tale indicatore ha il fine di contrastare i fenomeni di non corretta compilazione dei dati contabili e strutturali, nell'ottica di indurre a comportamenti dichiarativi virtuosi.

### **Revisione congiunturale: i correttivi**

I risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore utilizzabili per il periodo di imposta 2013 tengono inoltre conto di quattro tipologie di correttivi:

- modifica del funzionamento dell'indicatore di normalità economica "durata delle scorte"
- correttivi specifici per la crisi
- correttivi congiunturali di settore
- correttivi congiunturali individuali.

In particolare, per il periodo d'imposta 2013 correttivi specifici per la crisi, elaborati al fine di adeguare i risultati derivanti dall'applicazione degli studi agli effetti della crisi economica e dei mercati, sono previsti per gli studi di settore "VG68U", "VG72A" e "VG72B" in relazione ai quali è stato realizzato un correttivo connesso all'incremento dei prezzi dei carburanti.

### **Utilizzo retroattivo delle risultanze degli studi di settore**

I risultati degli studi di settore evoluti per il 2013, senza tener conto ovviamente dei cosiddetti correttivi "crisi", applicabili al solo 2013, possono trovare applicazione solo per l'eventuale rideterminazione, in contraddittorio con il contribuente, della pretesa tributaria relativa all'annualità 2011. Ciò in quanto la base dati utilizzata per elaborare gli studi evoluti per il periodo di imposta 2013 si riferisce proprio a tale annualità. Al fine di poter accertare che effettivamente il nuovo studio evoluto sia in grado di poter meglio valutare la posizione del contribuente, l'Ufficio dovrà verificare che le attività esercitate nel periodo d'imposta da accertare siano le medesime di quelle previste nello studio evoluto e che lo stesso le colga compiutamente. Inoltre, l'utilizzo delle risultanze degli studi di settore evoluti per la determinazione della pretesa tributaria in relazione all'accertamento di annualità precedenti, è possibile qualora non emergano delle incoerenze negli indicatori economici previsti dagli studi di settore evoluti. In caso contrario potranno essere utilizzate

dall'Ufficio ai fini delle valutazioni per la definizione solo qualora emerga che la mancata coerenza non deriva dalla infedeltà delle informazioni utilizzate per la stima, ovvero deriva da insufficienze produttive dell'azienda.

### Principali novità della modulistica

In analogia a quanto già operato con le istruzioni relative ai modelli utilizzabili per il periodo d'imposta 2012, anche per l'annualità 2013 sono state predisposte istruzioni comuni relative ai quadri A, F, G, T, X, e V, richiamabili per la maggior parte degli studi di settore. L'intervento mira a appesantire eccessivamente le istruzioni relative ai 205 modelli da utilizzare per gli adempimenti dichiarativi relativi all'annualità 2013, fornendo, in documenti trasversali, le istruzioni per la compilazione della maggior parte degli studi in vigore. In particolare, la crisi economica, che ha avuto effetti anche per il 2013, ha comportato la necessità di individuare, analogamente ai periodi d'imposta precedenti, alcuni correttivi in grado di riequilibrare la stima dei risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore, in modo da tenere conto delle particolari condizioni economiche. Nello specifico è stato quindi predisposto un apposito quadro T – Congiuntura economica – per ciascuno dei 205 studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2013, contenente i dati necessari per consentire l'applicazione dei correttivi per la crisi.

PER SCARICARE LA CIRCOLARE [CLICCA QUI](#)

### SIOPE: DAL 1° LUGLIO ACCESSIBILE ON LINE

Dal 1° luglio 2014 è diventato accessibile a tutti i cittadini e a tutte le amministrazioni il Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE).

Il SIOPE è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesoriери di tutte le amministrazioni pubbliche, in cui affluiscono giornalmente informazioni sugli incassi e sui pagamenti posti in essere dalla tesoreria statale e dalle tesorerie degli enti pubblici, codificate in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale.

PER ACCEDERE AL SIOPE [CLICCA QUI](#)

### SPESE FUNEBRI E DETRAZIONI FISCALI

Le spese funebri danno diritto alla detrazione del 19% del loro ammontare, se sostenute per la morte dei familiari indicati nell'articolo 433 del codice civile, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano o meno fiscalmente a carico (articolo 15, comma 1, lettera d), del Tuir). **Nello specifico, la detrazione spetta per il coniuge, i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati), i discendenti dei figli, i genitori**



**(compresi i genitori naturali e quelli adottivi), i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).** Lo sconto di imposta spetta per un importo non superiore a 1.549,37 euro per decesso. Tale limite non può essere superato neppure per effetto di pagamenti della spesa ripartiti su più anni.



## PREVENZIONE E CONTRASTO DELL'EVASIONE: GLI INDIRIZZI OPERATIVI PER L'ANNO 2014

### Agenzia delle Entrate, circolare 06 agosto 2014 n.25

Fari accesi sulle frodi più insidiose e sui casi di evasione più gravi, con l'obiettivo di individuare i comportamenti più pericolosi tralasciando i controlli meno rilevanti per



importi o sostenibilità. Abbandonare le contestazioni esclusivamente formali dando centralità al contraddittorio, che consente la partecipazione del cittadino sottoposto a controllo sia in sede istruttoria sia nella fase di definizione della pretesa. Con la circolare n. 25/E del 6 agosto 2014, il Fisco presenta la strategia per la prevenzione e il contrasto all'evasione, chiedendo agli uffici di orientare l'azione di controllo alla massima correttezza e riporzionalità, in un contesto di leale collaborazione e buona fede. Tutti i controlli devono basarsi su approfondite analisi del rischio "tarate" in base alle tipologie dei contribuenti. Per i grandi, cioè quelli con volume d'affari sopra i 100 milioni di euro, l'Agenzia punta l'attenzione sui fenomeni di reale evasione, come per esempio la delocalizzazione dei redditi verso paesi a fiscalità più favorevole e la pianificazione fiscale aggressiva.

Sempre con riferimento ai "big" continua la sperimentazione del "regime di adempimento collaborativo". Si accelera, quindi, sulle frodi che possono avere una forte ricaduta sulla competitività e nascondono fenomeni di corruzione: dalle false lettere d'intento alle compensazioni di crediti erariali inesistenti. Grande cautela per gli accertamenti basati su presunzioni. Le indagini finanziarie devono essere utilizzate evitando richieste di dettaglio su importi poco rilevanti e chiaramente riferibili alle normali spese personali o familiari. Il redditometro scatta soltanto nei confronti di coloro che rasentano scostamenti significativi tra reddito dichiarato e spese sostenute.

**Grandi contribuenti, scacco alle pianificazioni fiscali aggressive - L'Agenzia chiede alle proprie strutture regionali di concentrare la capacità di indagine sulle situazioni che possono rappresentare una reale evasione o elusione tributaria, come, per esempio, la delocalizzazione dei redditi verso paesi a fiscalità più favorevole e i fenomeni di pianificazione fiscale aggressiva. Sempre con riguardo ai grandi contribuenti, trovano ampia conferma sia lo strumento del tutoraggio sia il progetto pilota "Regime di adempimento collaborativo" avviato a giugno 2013, in collaborazione col mondo delle imprese, con l'obiettivo di analizzare i sistemi di controllo interno orientati alla gestione del rischio fiscale.**

Imprese di medie dimensioni, la "migrazione" fa accendere la spia - Più coordinamento con gli altri organi dell'Amministrazione finanziaria e sperimentazione del tutoraggio anche per i "medi". Per questa platea, le analisi di rischio da parte delle strutture provinciali dell'Agenzia acquistano nuovo impulso e la supervisione delle Direzioni regionali soprattutto con riferimento alle imprese medio-grandi (con fatturato superiore ai 25 milioni di euro), ai fenomeni di evasione o di elusione che possono coinvolgere realtà appartenenti a gruppi societari e al turn-over delle imprese di medie dimensioni nei singoli ambiti provinciali. Lente puntata, infine, sui casi di "migrazione" dalla platea dei grandi contribuenti a quella dei medi, anche attraverso specifiche operazioni societarie finalizzate a contrarre le dimensioni.

PER SCARICARE LA CIRCOLARE [CLICCA QUI](#)

## ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE: QUANDO L'IMMOBILE RICADE NELLA COMUNIONE LEGALE DEI BENI



Il pignoramento immobiliare è una delle tipologie di espropriazione forzata previste dal Titolo II del Codice di Procedura Civile (artt. 483 e ss. c.p.c.).

Affinché l'atto di pignoramento sia opponibile ai terzi in buona fede, occorre che l'atto stesso sia trascritto entro 30 giorni dalla notifica.

Qualora l'immobile che si intende pignorare sia un bene personale ex art. 179 civile o il debitore non sia coniugato, ovvero il debitore seppur coniugato sia in regime convenzionale di separazione dei beni, nulla quaestio.

**Ma se il bene da pignorare cade in comunione legale dei beni e si è creditori personali del singolo coniuge, come agire affinché il pignoramento non risulti viziato?**

Sulla questione vi è stato un acceso dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza.

La comunione legale è ben diversa dalla comunione disciplinata ex artt. 1100 e ss. c.c.: ed infatti, il proprietario di un bene ricadente in comunione è comproprietario del bene stesso pro quota.

A contrario, i coniugi sono proprietari degli immobili ricadenti in comunione legale per intero (cfr, ex plurimis Cass. 24 luglio 2012, n. 12923; Cass., ord. 25 ottobre 2011, n. 22082; Cass. 7 marzo 2006, n. 4890).

Questa è stata la base di partenza della pronuncia della Corte di Cassazione n. 6575/2013 che, ad oggi, sembra aver sopito la querelle.

Ed infatti, da questa sostanziale differenza discende la diversa procedura da seguire per effettuare correttamente un pignoramento immobiliare.

In particolare, la Corte, sul punto, ha affermato il seguente principio di diritto: "la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o più beni) in comunione, abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione".

Preliminarmente, occorrerà accertarsi dell'effettivo regime patrimoniale dei coniugi: ciò emerge dall'estratto dell'atto di matrimonio del debitore.

In secondo luogo, l'atto di pignoramento dovrà essere notificato al debitore e trascritto nei suoi confronti per l'intero (quota 1/1); in più, anche l'altro coniuge non debitore dovrà ricevere l'avviso ex art. 599 c.p.c..

Quanto sopra, non perché al coniuge non debitore possa ascrivere un diritto ad agire in opposizione all'esecuzione, ma poiché questi potrebbe intervenire in giudizio eccependo che il bene pignorato eccede il valore del 50% dell'intero patrimonio della comunione legale, affinché, all'esito della vendita, la metà del ricavato non potrà essere oggetto di distribuzione ai creditori.

Ed ancora, al coniuge non debitore dovranno essere applicati gli artt. 498 e 567 c.p.c., ossia anche rispetto a quest'altro coniuge vi sarà la necessità di effettuare l'avviso ai suoi creditori iscritti personali, nonché di allegare la documentazione c.d. ipotecaria almeno ventennale a lui relativa.

Giova, altresì, ricordare che il coniuge non debitore e non esecutato ha diritto a partecipare all'acquisto dell'immobile pignorato, ex art. 604 c.p.c..

In sintesi, il creditore personale di un coniuge non può pignorare solo la metà dell'immobile, ma l'intero cespite in comunione, per poi soddisfarsi - in sede di distribuzione - del ricavato, pur nei limiti della quota spettante all'obbligato. Ciò in quanto - ricorda la Cassazione - "ammettere un'espropriazione per la sola quota della metà (del coniuge debitore) significherebbe consentire l'assegnazione della quota dell'esecutato anche agli estranei, o, ancor peggio, la sua vendita giudiziaria con l'introduzione, all'interno di un bene che per definizione è restato nella comunione legale, di un estraneo a quest'ultima".

Da ciò discende la messa in vendita o l'assegnazione del bene per intero e lo scioglimento della comunione legale limitatamente a quel bene. Tale scioglimento si perfezionerà a seguito dell'emanazione del decreto di trasferimento, con diritto del coniuge non debitore -in applicazione dei principi generali sulla ripartizione del ricavato dallo scioglimento della comunione- ad ottenere il controvalore lordo del bene nel corso della medesima procedura.

Dunque, la procedura di espropriazione forzata di un immobile che ricada nella comunione legale dei beni, qualora il creditore sia personale del singolo coniuge, dovrà osservare questi passaggi. Altrimenti, risulterà viziata e il Giudice dell'Esecuzione dovrà dichiarare l'improcedibilità.

#### INDICI PREZZI AL CONSUMO GIUGNO 2014



L'Istat ha comunicato il dato definitivo sull'Indice dei prezzi al consumo nel mese di Giugno 2014. L'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati FOI (senza tabacchi) si è attestato sul valore di **107,3**.

L'indice è variato di **+0,1%** su base mensile e di **+0,3%** su base annua.

#### **L'inflazione acquisita per il 2014 rimane stabile allo 0,3%.**

Ai fini della determinazione del **trattamento di fine rapporto (TFR)** maturato in caso di cessazione del rapporto di lavoro intercorsa nel periodo tra il 15/06/2014 ed il 14/07/2014, il coefficiente di rivalutazione della quota accantonata al 31/12/2013 è pari a **0,960084%**.

Si ricorda che, a partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'Indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995).

Il coefficiente di raccordo dalla base precedente 1995=100 all'attuale 2010=100 è pari a 1,373. Per maggiori dettagli si rimanda al documento «Nota metodologica».



# SENTENZE

## SUBAPPALTO: INESISTENTE L'OBBLIGO DI INDICAZIONE DELL'IMPRESA

Consiglio di Stato, Sentenza n.3449 del 07 luglio 2014

**Non sussiste alcun obbligo per il concorrente, che dichiari di voler avvalersi del subappalto, di indicare già in sede di presentazione dell'offerta il nominativo dell'impresa subappaltatrice.** Un simile obbligo non può desumersi dalle norme disciplinanti la fattispecie, rappresentate, in particolare, dal combinato disposto degli artt. 37, comma 11, e 118, comma 2, del D. Leg.vo 12 aprile 2006, n. 163 e 92 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Ai sensi del vigente quadro normativo (art. 118 cit.), l'affidamento in subappalto (o in cottimo), è infatti sottoposto alle seguenti condizioni:

- che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario,, nel caso di varianti in corso di esecuzione, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare (o concedere in cottimo);
- che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
- che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappaltato (o del cottimo), alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Del resto va rimarcata la netta diversità della ricordata disciplina del subappalto rispetto a quella contenuta nella L. 11 febbraio 1994, n. 109, che imponeva, fin dal momento della formulazione dell'offerta, l'indicazione del nominato dell'impresa subappaltatrice (previsione peraltro soppressa già dall'art. 9 della L. n. 415 del 1998). Né in senso diverso può invocarsi l'applicazione nel caso di specie del principio del c.d. subappalto necessario, elaborato dalla giurisprudenza, secondo cui l'indicazione dell'impresa subappaltatrice già all'atto della presentazione dell'offerta (e la dimostrazione del possesso da parte dell'impresa subappaltatrice dei requisiti di qualificazione) sarebbe necessaria nelle ipotesi in cui il richiamo al subappalto sarebbe necessario in ragione del mancato autonomo possesso, da parte del concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione.

Secondo i giudici amministrativi «*oltre a rilevare l'obiettiva diversità del subappalto e dell'avvalimento, aventi finalità e rationes completamente differenti e diversamente disciplinati dallo stesso D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, deve escludersi che nel caso di specie si vertesse in una ipotesi di c.d. subappalto necessario, non potendo condividersi l'assunto che la impresa appellante fosse priva dei requisiti di qualificazione*».

Pertanto il Collegio, con un ennesimo cambio di orientamento, conclude ritenendo che **non sussiste alcun obbligo da parte del concorrente di indicare il nominativo dell'impresa cui avrebbe affidato in**

**subappalto i lavori della categoria scorporabile già in sede di partecipazione alla gara, essendo a tale fine sufficiente soltanto la dichiarazione di voler subappaltare.**

## **CAMBIARE LA DESTINAZIONE D'USO DI UN BOX: DECIDE IL PROPRIETARIO**

**Corte di Cassazione civile, Sezione II, Sentenza n. 14671 del 27 giugno 2014**

Il proprietario ha diritto di utilizzare il suo bene nella maniera ritenuta più opportuna, purché lecita e conforme al titolo di proprietà e alle norme, mentre nessun rilievo può avere l'uso diverso del bene effettuato nel passato. Ne consegue che non legittima la destinazione a parcheggio di un'area antistante dei locali di proprietà esclusiva, utilizzabili come box auto, l'asserita pregressa destinazione di tali locali ad uso artigianale, ogni qualvolta la nuova destinazione corrisponda ad un uso lecito del bene e sia conforme al titolo di proprietà.



## **NON SI APPLICANO LE DISTANZE DALLE VEDUTE PER GLI INTERVENTI CHE ELIMINANO LE BARRIERE ARCHITETTONICHE**

**Corte di Cassazione, Sezione II, Sentenza 30 giugno 2014 n. 14809**

Con la sentenza in esame, la Cassazione ha affermato il principio secondo il quale, in tema di condominio, l'installazione di un ascensore, al fine dell'eliminazione delle barriere architettoniche, realizzata da un condomino su parte di un cortile e di un muro comuni, deve considerarsi indispensabile ai fini dell'accessibilità dell'edificio e della reale abitabilità dell'appartamento e rientra pertanto nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell'articolo 1102 del codice civile.

Ne deriva che, ove siano rispettati i limiti di uso delle cose comuni stabiliti da tale norma, non rileva la disciplina dell'articolo 907 del codice civile sulla distanza delle costruzioni dalle vedute, neppure per effetto del richiamo ad essa operato nella legge 13/1989, articolo 3, comma 2 in quanto non applicabile in ambito condominiale, secondo la giurisprudenza (Cassazione, sentenza del 3 agosto 2012, n. 14096).

La vicenda - Due condomini hanno impugnato la delibera assembleare con la quale era stata approvata l'installazione di un ascensore condominiale posto nel cortile condominiale, lamentando che l'installazione avrebbe ridotto l'uso del cortile in favore di alcuni condomini e sarebbe avvenuta con violazione delle distanze legali delle vedute laterali e dirette degli appartamenti di proprietà dei ricorrenti. Secondo questi ultimi, infatti, le norme sulle distanze legali sono applicabili anche nell'ambito di un edificio condominiale, a meno che l'utilizzo del bene comune non sia incompatibile con la disciplina delle distanze.

La decisione - La Cassazione ha rigettato l'eccezione. Afferma infatti che, premesso che la normativa in materia di distanze legali non opera nei rapporti tra condomini riguardo a quegli impianti indispensabili ai fini della idonea utilizzazione dell'immobile condominiale, la Corte territoriale ha ritenuto che l'installazione di un impianto di elevazione riveste tali caratteristiche, avuto riguardo alla evoluzione delle esigenze generali dei cittadini. Inoltre la legge 13/1989, all'articolo 3, nel porre l'obbligo del rispetto delle distanze legali "nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune", non fa riferimento alle unità immobiliari comprese nel medesimo edificio condominiale. Peraltro nel giudizio di merito, la CTU aveva accertato la legittimità dell'uso del bene comune costituito dal cortile interno interessato dalla installazione dell'impianto di elevazione, dando conto di tutti gli

elementi in fatto della innovazione, escludendo sotto tale profilo sia qualsiasi compromissione del "comfort luminoso" degli appartamenti, sia pregiudizi al valore dell'immobile, sia sensibili inquinamenti acustici, comunque evitabili mediante la concreta e praticabile predisposizione di adeguate tecniche di assorbimento. In conclusione, pertanto, gli interventi necessari per l'accessibilità dell'edificio e della reale abitabilità dell'appartamento, legittimano l'uso della cosa comune secondo le previsioni normative, senza subire i limiti sulle distanze dei limiti dalle vedute.



## IL COORDINATORE DEVE DIMETTERSI IN CASO DI PERSISTENTE VIOLAZIONE

**Corte di Cassazione, Sentenza n. 48522 del 2 ottobre 2013**

La Cassazione penale, con la sentenza in esame, ha trattato della responsabilità del coordinatore per la sicurezza. Origine della vertenza è la morte di un operaio in un cantiere edile per caduta dall'alto. Con la sentenza, il Tribunale condanna il legale rappresentante dell'impresa e il

coordinatore per la sicurezza.

La Corte d'Appello conferma la condanna del rappresentante dell'impresa ma assolve il coordinatore per la sicurezza, per essere stato accertato che l'esecutore dei lavori si era formalmente impegnato per iscritto a custodire il cantiere sotto la sua esclusiva responsabilità, tenendo comunque sospesi i lavori fino a completata acquisizione della documentazione necessaria ad attestare la messa in sicurezza dello stesso. Ma la stessa sentenza della Corte d'appello afferma che appare verosimile che i lavori non furono sospesi, ma continuarono all'insaputa del coordinatore, con la conseguenza dell'infortunio mortale. Il rappresentante legale dell'impresa è ricorso alla Cassazione lamentando il diverso trattamento rispetto al coordinatore per la sicurezza.

La Cassazione ha ritenuto che nel caso in cui il coordinatore per la sicurezza constati l'obiettiva necessità di sospendere i lavori e non la ottenga, per esonerarsi da responsabilità non ha strada diversa da quella di dimettersi dall'incarico. Pertanto ha annullato la sentenza della corte d'appello che assolveva il coordinatore, con rinvio ad altra sezione della stessa corte d'appello.

## NECESSARIO IL PERMESSO DI COSTRUIRE PER L'APERTURA DI PARETI FINESTRATE SUL PROSPETTO DI UN EDIFICIO

**Corte di Cassazione, Sezione III penale, Sentenza n. 30575 dell'11 luglio 2014**

Non basta la DIA-SCIA perché l'intervento non rientra nella ristrutturazione edilizia minore, ma è necessario il permesso di costruire per interventi che consistono nell'apertura di pareti finestrate sul prospetto di un edificio. Questo tipo di intervento edilizio, infatti, non è classificabile come una ristrutturazione edilizia minore, poiché comporta una modifica dei prospetti.

**Pertanto, la semplice D.I.A (denuncia di inizio attività, ora SCIA – segnalazione certificata di inizio attività) non basta a legittimare l'intervento consistente nell'apertura di pareti finestrate sul prospetto di un edificio, ma occorre il rilascio del permesso di costruzione.**

## RISTRUTTURAZIONE, RISANAMENTO CONSERVATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA: CHE DIFFERENZA C'E'?

Consiglio di Stato, Sezione IV, Sentenza n. 3417 del 7 luglio 2014

Affinché sia ravvisabile un intervento di **ristrutturazione edilizia** è sufficiente che risultino modificati la **distribuzione della superficie interna** e dei volumi ovvero l'ordine in cui erano disposte le diverse

porzioni dell'edificio, per il solo fine di rendere più agevole la destinazione d'uso esistente. Ciò determina il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio ed un'alterazione dell'originaria **fisionomia** e **consistenza fisica** dell'immobile, incompatibili con i concetti di **manutenzione straordinaria** e di **risanamento conservativo**, che presuppongono la realizzazione di opere che lascino inalterata la struttura dell'edificio e la distribuzione interna della sua superficie (d.p.r. 380/2001 - T.U. Edilizia) (Conferma della sentenza del T.a.r. Liguria - Genova, sez. I, n. 1579/2011).



## RISTRUTTURAZIONE MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE: SONO VIETATI SOLTANTO AUMENTI DELLA COMPLESSIVA CUBATURA DEGLI EDIFICI ESISTENTI, MA NON DIMINUZIONI DELLA STESSA

T.A.R. per la Campania, Sentenza n. 4265 del 25 luglio 2014

La volumetria preesistente costituisce lo standard massimo di edificabilità in sede di ricostruzione, nel senso che sussiste la possibilità di utilizzare la preesistente volumetria soltanto in parte in sede di ricostruzione, essendone precluso soltanto un aumento; cosa desumibile dalle modifiche della normativa di riferimento (l'art. 3 DPR 380/2001) intervenute nel tempo, posto che si è passati dalla necessità di una "fedele ricostruzione" ad una ricostruzione "con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente", ed oggi alla "demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria...preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica": è quindi evidente l'intento del legislatore di impedire soltanto aumenti della complessiva cubatura degli edifici esistenti, ma non diminuzioni della stessa.

## INDICE RIVELATORE DELL'INTENZIONE DI RENDERE ABITABILE IN VIA PERMANENTE UN LOCALE SOTTOTETTO

Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza n. 2825 del 30 maggio 2014

Sulla base della giurisprudenza, può ritenersi che possa costituire indice rivelatore dell'intenzione di rendere abitabile in via permanente un locale sottotetto il fatto che questo sia suddiviso in vani distinti e comunicanti con il piano sottostante mediante una scala interna o che il piano di copertura, impropriamente definito sottotetto, costituisca in realtà una mansarda in quanto dotato di rilevante altezza media rispetto al piano di gronda. Né a conclusione contraria può indurre la circostanza che, alcune delle finestre poste in detto locale siano state tamponate in modo da contenere il rapporto di aero-illuminazione al di sotto dei parametri previsti dal regolamento edilizio per i locali abitabili; e ciò in quanto la tamponatura delle finestre è un'operazione in sé talmente semplice, reversibile e surrettizia da non privare l'ambiente della sua intrinseca

qualità abitativa; e quindi non può considerarsi volume tecnico un locale con requisiti di abitabilità, reso non abitabile con una semplice operazione di tamponamento delle finestre.

## LA TUTELA DEL PAESAGGIO NON CONSENTE L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA A SANATORIA

**Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza n. 2806, del 30 maggio 2014**

L'art. 167, comma 4, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, non consente il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica a sanatoria quando il manufatto realizzato in assenza di valutazione di compatibilità abbia determinato la creazione o l'aumento di superfici utili o di volumi". La premessa, da cui occorre prendere le mosse, è che il paesaggio, come bene oggetto di tutela, non è suscettibile né di reintegrazioni, né di incrementi: ciò giustifica una disciplina particolarmente rigorosa, che è ragionevole ritenere, è stata adottata anche per arginare esperienze pregresse, non pienamente rispettose del disposto dell'art. 9 della Costituzione.



## I REDDITI DI LAVORO AUTONOMO DEVONO ESSERE DICHIARATI SECONDO IL PRINCIPIO DI CASSA E NON DI COMPETENZA

**Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, Sentenza n. 17306 del 30 luglio 2014**

L'importo relativo a fatture emesse dal professionista nell'anno d'imposta oggetto di accertamento non concorre alla determinazione del reddito da lavoro autonomo ai fini Irpef per il medesimo anno qualora il contribuente provi che l'incasso è

avvenuto in epoca successiva. Secondo la Suprema Corte nel caso in esame - riguardante un avviso di accertamento con il quale l'Ufficio aveva provveduto alla rettifica dei redditi dichiarati da un avvocato per il 1999 ai fini Iva, Irap e Irpef - la Commissione Tributaria Regionale aveva sbagliato laddove aveva ritenuto applicabili all'Irpef le disposizioni regolanti l'Iva.



Si legge nella sentenza «*Il principio derivante dal combinato disposto dell'art. 6, 3 comma, e 21 del D.P.R. n. 633/72, secondo cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo e la fattura è emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione, attinente alla disciplina dell'Iva, è stato indebitamente assunto dalla decisione impugnata a fondamento della ripresa a tassazione di detto compenso professionale per l'anno d'imposta 1999 quanto all'Irpef, dovendosi per quest'ultima invece determinare il reddito da lavoro autonomo secondo il disposto .... dell'art. 54 del ... T.U.I.R. ... . Detta disposizione prevede, infatti, che il reddito derivante dall'esercizio, per quanto qui interessa, di professioni, è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quelle delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio della professione. Ne deriva che i redditi da lavoro autonomo vanno dichiarati secondo il principio di cassa e non di competenza».*

**Pertanto, nel calcolare l'imponibile, l'Agenzia delle Entrate deve fare riferimento all'anno nel quale sono effettivamente saldate le prestazioni professionali.**

Nel caso di specie, a giudizio della Suprema Corte, il professionista aveva comprovato di aver percepito nell'anno 2000 gli importi riferentisi ad alcune fatture emesse nel 1999, sicché detti importi non potevano essere computati ai fini del calcolo dell'Irpef dovuta relativamente all'anno d'imposta 1999.

## **TESTAMENTO: DOVE VA MESSA LA FIRMA? ALLA FINE O A MARGINE?**

**Corte di Cassazione, Sentenza n. 14119 del 20 gennaio 2014**

Se, sul testamento, alla fine del foglio, manca lo spazio per porre la firma, il testatore può metterla anche a lato o in altra parte: ciò, infatti, non rende invalido il testamento olografo.

**La firma "in calce", cioè all'estremità del foglio, non è sempre, quindi, elemento indispensabile per rendere valide le ultime volontà. Qualora, infatti, il testo occupi interamente le pagine del documento, le ultime righe dello stesso, con la relativa firma del testatore, possono essere messe in un altro spazio, come – per esempio – a lato del foglio (in prosecuzione dell'ultimo rigo) o con un segno di rimando all'inizio del foglio stesso, all'inizio del testo complessivo.**

Nella stessa sentenza, la Suprema Corte afferma un altro importante principio: perché una dichiarazione scritta possa valere come testamento non è necessario che essa sia intestata come "testamento" o con formule simili. Anche una lettera privata, infatti, rivolta ai propri figli, potrebbe valere come ultime volontà. L'importante, ovviamente, è che dal testo si evinca chiaramente la volontà del soggetto.

Affinché, infatti, si abbia un testamento è necessario soltanto che lo scritto contenga la manifestazione di una volontà definitiva dell'autore, nel senso che essa si sia compiutamente ed incondizionatamente formata e manifestata e sia diretta a disporre attualmente, in tutto o in parte, dei propri beni per il tempo successivo alla propria morte. Si tratta, comunque, di valutazioni che, in caso di contestazioni tra le parti, vengono effettuate dal giudice di primo grado.

## **BONUS PRIMA CASA: IL PRELIMINARE NON VALE L'ACQUISTO E ADDIO SCONTO**

**Corte di Cassazione, Sentenza n. 17151 del 29 luglio 2014**

La Corte di cassazione torna a occuparsi dell'agevolazione "prima casa" e, con l'ordinanza in esame, precisa che, **in caso di vendita infraquinquennale di un immobile acquistato usufruendo del beneficio, la stipula del solo contratto preliminare non è sufficiente a interrompere il termine di un anno entro il quale il contribuente è tenuto a riacquistare la nuova abitazione.**

La nota II-*bis*) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con il Dpr 131/1986, riconosce, a fronte di determinati requisiti, la possibilità di richiedere, per l'acquisto di un bene immobile, la cosiddetta agevolazione "prima casa".

Il comma 4 della stessa nota II-*bis*), al primo periodo, stabilisce che *"In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le*

*imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una soprattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte".*

L'ultimo periodo del medesimo articolo precisa che *"Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale".*

Dunque, condizione essenziale per non incorrere nella decadenza di cui al comma 4 è che, entro l'anno dalla vendita, si proceda alla stipulazione di un atto con effetti reali (quale il contratto di compravendita), per effetto del quale si acquisti la proprietà di un nuovo immobile.

Sull'argomento, l'Amministrazione finanziaria, già con risoluzione 66/2004, richiamando la pronuncia della Corte suprema 12749/2000, aveva chiarito che *"Il contratto preliminare stipulato dall'assegnatario di un alloggio costruito da una cooperativa edilizia (...), con il quale si obbliga a concludere il contratto con il quale il promissario acquirente ne acquisterà la proprietà (...) non ha efficacia reale, ma meramente obbligatoria. Il contratto preliminare di vendita di un immobile non produce l'effetto reale del trasferimento del bene, ma soltanto quello obbligatorio di concludere il contratto definitivo; soltanto alla stipula di quest'ultimo si produce l'effetto traslativo del bene".*

Questa interpretazione trova oggi ulteriore conferma nell'ordinanza 17151 del 29 luglio, con la quale la Corte di cassazione – partendo dalla considerazione preliminare che *"dal punto di vista civilistico il contratto preliminare di compravendita non produce che effetti obbligatori, mentre l'effetto traslativo della proprietà ex art. 1376 c.c. discende dal contratto definitivo o dalla sentenza costitutiva che di esso tiene luogo ai sensi dell'art. 2932 c.c."* – chiarisce che *"Il significato letterale dell'espressione «acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale», quale elemento previsto ai fini della conservazione dell'agevolazione fiscale di cui si tratta, rimanda univocamente alla necessità di porre in essere un negozio traslativo del diritto di proprietà di un immobile".*

Nello specifico, la controversia oggetto dell'ordinanza in commento attiene al caso in cui il contribuente entro un anno dalla vendita della "prima casa" non aveva ancora stipulato l'atto di acquisto avente a oggetto il nuovo alloggio da adibire ad abitazione principale, ma aveva formalizzato un contratto preliminare, nel quale si impegnava ad acquistarlo.

In sostanza, l'Agenzia riteneva il contribuente decaduto dall'agevolazione, giudicando la firma del preliminare non sufficiente al mantenimento del regime di favore.

Presentato ricorso, le Commissioni tributarie provinciale e regionale, in contrasto con l'interpretazione del fisco, reputavano il preliminare idoneo a impedire la decadenza dello sconto.

La tesi accolta dalle commissioni di merito non è, invece, condivisa dalla Corte suprema secondo la quale, il contratto preliminare, ha meri effetti obbligatori e non è, quindi, in grado, di impedire la perdita dell'agevolazione.

Di più, la Corte precisa che *"l'acquisto rilevante ai fini dell'ultima parte del quarto comma della nota II bis all'articolo 1 della Parte Prima della Tariffa allegata al T.U. Registro può anche essere a titolo gratuito (sent. n. 16077/13 o può anche riguardare una quota indivisa di un immobile (purché di entità tale da garantire la concreta possibilità di disporre del medesimo per adibirlo a propria abitazione, sent. n. 13291/11); ma non è dubitabile che per "acquisto" si deve intendere l'acquisizione del diritto di proprietà, e non la mera insorgenza del diritto di concludere un contratto di compravendita".*



## L' ISCRIZIONE ALL'ALBO IN ITALIA NON È ABUSO DEL DIRITTO

**Corte di Giustizia UE , sez. Grande, sentenza n° C-58/13 del 17 luglio 2014**

Non può costituire una pratica abusiva il fatto che il cittadino di uno Stato membro si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato a seguito del superamento di esami universitari e faccia ritorno nello Stato membro di cui è

cittadino per esercitarvi la professione di avvocato con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica professionale è stata acquisita.

L'articolo 3 della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, intende facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica e gli Stati Membri (nel caso specifico l'Italia) non possono dunque rifiutare, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati.

## DONNE INCINTE POSSONO CONSERVARE LO STATUS DI LAVORATORE

**Corte di Giustizia UE , sez. I, sentenza n° C-507/12 del 19 giugno 2014**

Una donna che smetta di lavorare o di cercare un impiego a causa delle limitazioni fisiche collegate alle ultime fasi della gravidanza e al periodo successivo al parto, può conservare lo status di "lavoratore" se riprende il lavoro o trova un altro impiego entro un ragionevole periodo di tempo dopo la nascita del figlio.

Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, prendendo in esame il caso di una cittadina francese che ha lavorato come insegnante nel Regno Unito dal settembre del 2006 al 2008, quando ha abbandonato l'impiego ormai al sesto mese di gravidanza. La richiesta di indennità integrativa del reddito da lei presentata è stata respinta dall'amministrazione britannica, in quanto aveva perso la qualità di lavoratore.

Il 21 agosto 2008, tre mesi dopo la nascita di suo figlio, la signora ha ripreso il lavoro. Nella sua sentenza odierna, la Corte considera che una donna nella situazione della sig.ra può conservare lo status di "lavoratore". A sostegno del proprio ragionamento, la Corte ricorda che un cittadino dell'Unione che non svolga più attività lavorativa può tuttavia conservare la qualità di lavoratore in taluni casi particolari (inabilità temporanea al lavoro, disoccupazione involontaria o, ancora, formazione professionale).

La Corte rileva che la direttiva sul diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione non elenca in maniera esaustiva le circostanze nelle quali un lavoratore migrante può, nonostante la perdita del suo impiego, continuare a beneficiare dello status di lavoratore.



## PICCOLA MANUTENZIONE CARENTE: NO ALLA RISOLUZIONE DELLA LOCAZIONE

**Corte di Cassazione, Sezione III civile, Sentenza n. 17066 del 28 luglio 2014**

L'assenza della cosiddetta «piccola manutenzione» della cosa locata da parte del conduttore, se non altera le caratteristiche dell'immobile, non autorizza la risoluzione del contratto. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la Sentenza in esame, chiarendo che nelle locazioni commerciali è sempre necessaria una valutazione specifica della gravità dell'inadempimento anche se riguardante una delle «principali obbligazioni».



## DISTINTE LE BASI IMPONIBILI DI REGISTRO E IPOCATASTALI

**Corte di Cassazione, Sentenza n. 15955 dell'11 luglio 2014**

L'imposta ipocatastale va determinata sul valore immobiliare al netto dei debiti strettamente inerenti.

La Corte precisa che a uno stesso immobile non può essere attribuita diversa valutazione ai fini delle imposte, ma rimane diverso l'oggetto dei tributi. Il Registro investe, infatti, l'intero trasferimento dell'azienda, mentre le imposte ipotecarie e catastali riguardano le formalità dei singoli immobili. Di

conseguenza, la base imponibile ipocatastale va calcolata al netto dei debiti strettamente inerenti ai fabbricati e non anche delle passività aziendali in cui sono compresi.

### **Il fatto**

Una società di persone, prima di venir incorporata da una cooperativa a responsabilità limitata, aveva venduto a una Spa un complesso aziendale.

A seguito della cessione, l'ufficio finanziario aveva provveduto a rettificare, a titolo di imposta suppletiva, il valore dichiarato dell'operazione di vendita ai fini dell'imposta ipotecaria e catastale, e a procedere con la relativa iscrizione a ruolo della cartella.

Avverso la pretesa impositiva, le società coinvolte ricorrevano in Commissione tributaria.

La Ctp accoglieva parzialmente le richieste delle contribuenti, stabilendo che i mutui gravati da ipoteca fossero deducibili ai fini fiscali.

Dello stesso parere anche il giudice di secondo grado, il quale confermava il primo giudizio, chiarendo che la base imponibile doveva determinarsi tenendo conto del valore commerciale degli immobili al netto delle passività inerenti.

Avverso la decisione della Ctr, l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, adducendo, tra le motivazioni dell'atto, che, ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, il valore degli immobili andava determinato al netto delle passività strettamente inerenti, come nel caso di mutui accesi per l'acquisto del fabbricato stesso.

Secondo l'Amministrazione finanziaria non rilevava che i mutui erano stati stipulati per il potenziamento delle strutture del complesso aziendale ceduto, in quanto, come detto, non strettamente inerenti all'acquisizione dell'immobile.

Come è noto, l'imposta ipotecaria è dovuta per le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione presso i pubblici registri immobiliari. Colpisce, dunque, il passaggio di proprietà dell'immobile, nonché l'iscrizione su di esso di un diritto o di qualsiasi altro vincolo.

### **La decisione**

La Corte di cassazione, con la sentenza in esame, ha chiarito che a uno stesso immobile non può essere attribuita diversa valutazione ai fini del calcolo delle tre imposte (registro, ipotecaria e catastale). In ugual misura, le imposte ipotecarie e catastali non possono essere assoggettate al medesimo regime giuridico dell'imposta di registro al fine della determinazione della base imponibile.

Ognuna delle tre imposte ha oggetto diverso: l'imposta di registro colpisce il trasferimento della ricchezza sia mobiliare che immobiliare, mentre le altre imposte due riguardano soltanto i beni immobili.

Il Collegio, per quanto concerne il caso specifico del trasferimento dalla Srl di un complesso aziendale formato da beni mobili e immobili, ha chiarito che a detti beni deve essere riconosciuto medesimo valore sia al fine dell'imposta di registro che delle altre imposte, tenendo ben presente che ciò non fa venir meno la diversità oggettiva delle tre imposte (mobile-immobile).

La Corte precisa che l'imposta di registro *"investe l'azienda oggetto di trasferimento nel suo complesso mentre le imposte ipotecaria e catastale hanno ad oggetto formalità che riguardano i singoli beni immobili"*; pertanto, al fine della determinazione della base imponibile dei secondi due tributi, occorre tener conto del valore degli immobili al netto dei debiti a essi inerenti e non anche delle passività aziendali in cui sono compresi.

La Ctr, secondo il Collegio, nella decisione ha mancato di accertare se i debiti computati nell'imponibile fossero strettamente inerenti agli immobili trasferiti. Tale omissione è essenziale, tant'è che l'azienda ceduta non presentava, nell'atto di compravendita, alcuna passività oltre a quelle iscritte nello stato patrimoniale.

Pertanto, alla luce di quanto detto, la Corte suprema non ha ammesso la tesi difensiva delle società contribuenti, per le quali la base imponibile delle imposte ipotecarie e catastali poteva essere calcolata alla stregua del calcolo della base imponibile dell'imposta di registro.

## **LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO NOTORIO NON È UNA PROVA**

**Corte di Cassazione civile, Sezione V, Sentenza n. 14065 del 20 giugno 2014**

Secondo un principio già espresso da questa Corte che si condivide "L'attribuzione di efficacia probatoria alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che, così come l'autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo viceversa priva di efficacia in sede giurisdizionale, trova, con specifico riguardo al contenzioso tributario, ostacolo invalicabile nella previsione del Dlgs 546/1992, articolo 7, comma 4, giacché finirebbe per introdurre nel processo tributario – eludendo il divieto di giuramento e prova testimoniale – un mezzo di prova, non solo equipollente a quello vietato, ma anche costituito al di fuori del processo"



# MOSTRE & CONCORSI

## SAIE COSTRUIRE SOSTENIBILE

FIERA

**Bologna, dal 22/10/2014 al 25/10/2014**

Con il **nuovo SAIE**, BolognaFiere ha voluto realizzare e offrire una vera nuova piattaforma fieristica per il mondo del costruire italiano, per le imprese, i tecnici, gli esperti, i professionisti, i progettisti dei cantieri di edifici e infrastrutture, perché per far uscire il settore dalla crisi sono necessari un cambio di visione e un allargamento delle aree di impegno.

Hanno pensato a una formula espositiva più grande che comprendesse il tema del costruire infrastrutture per il territorio, nel nuovo ambiente urbano che deve realizzarsi ed è già al centro di tutti i programmi di innovazione europee ed internazionali delle grandi reti per le città del futuro.

### SAIE COSTRUIRE SOSTENIBILE

È l'area delle aziende che presentano i materiali, le tecnologie e le soluzioni riguardanti gli argomenti legati a efficientamento energetico, l'isolamento termico ed acustico, la bioarchitettura.

Al centro dell'area c'è **Green Habitat**, il luogo di approfondimento delle tematiche del costruire sostenibile organizzato da Norbert Lantschner, consulente scientifico di SAIE. E il "Costruire in modo efficiente rispettando l'ambiente" è il punto di partenza dei convegni che si terranno all'interno dell'area 'Costruire Sostenibile'. L'obiettivo è quello di diffondere tra progettisti e imprese le nuove strategie dell'Unione Europea e in particolare la Direttiva 2010/31/UE per "edifici a consumo quasi zero" e la recente direttiva 2102/27/UE che intende concretizzare l'obiettivo di migliorare la prestazione energetica degli edifici degli enti pubblici, anche attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari e meccanismi di finanziamento innovativi; fare maturare la consapevolezza che questi sono i nuovi orizzonti di qualità rispetto al passato e che il mondo delle costruzioni ha bisogno di un rinnovamento strategico per adeguarsi alle nuove normative. **Anche il nostro Paese deve entrare nell'ottica che il mercato richiederà nel futuro edifici sicuri, efficienti e salutar**i. Si vuole lanciare un messaggio forte e inequivocabile: il risparmio energetico passa attraverso un nuovo modo di progettare, ristrutturare e costruire gli edifici, ma non solo, va sostenuto il diritto di case più confortevoli e salutari, liberate dagli inquinamenti prodotti da solventi e onde elettromagnetiche inutili, in cui la domotica possa essere uno strumento di servizio per l'utente al fine di gestire in modo intelligente e senza perdite di tempo la tecnologia del proprio ufficio o dell'abitazione.



PER MAGGIORI INFORMAZIONI [CLICCA QUI](#)

## SMART ENERGY EXPO

FIERA

**Verona, dal 08/10/2014 al 10/10/2014**

Dal 9 all'11 ottobre Veronafiere, presenta a Verona la prima fiera internazionale sull'efficienza energetica e sulla white-green economy. Smart Energy Expo guarda all'efficienza energetica attraverso le due leve principali che permettono di raggiungerla:

diminuire gli sprechi nelle trasformazioni e nei consumi finali e produrre sempre più energia in modalità diffusa, con rendimenti crescenti, privilegiando un impiego delle fonti che sia economicamente vantaggioso e rispettoso dell'ambiente.

Smart Energy Expo offre ampi spazi ai processi e alle tecnologie per l'uso efficiente dell'energia in tutti gli ambiti della nostra società: nell'industria e nei trasporti, nella pubblica amministrazione, nell'agricoltura e nelle città, nel terziario e nei servizi, nelle case e nello stile di vita.

È un evento in cui i protagonisti dell'efficienza energetica fanno rete e sistema, ampliano le loro competenze tecniche e normative, condividono le best practice, moltiplicano e rinsaldano le relazioni che rilanciano il business, con l'obiettivo di diventare il punto di riferimento nazionale ed europeo per ogni tecnologia, soluzione e prodotto improntati ad una moderna politica energetica razionale, dalla produzione alla distribuzione, fino all'utilizzo intelligente dell'energia.

Con Smart Energy Expo, Veronafiere intende affermarsi come punto di riferimento nel mercato della white-green economy, la cui crescita è destinata a proseguire fino al 2020 nel breve termine (per effetto delle direttive europee e della Strategia Energetica Nazionale) e fino al 2050 nel lungo termine (per effetto della roadmap 2050 dell'Unione Europea).



PER MAGGIORI INFORMAZIONI [CLICCA QUI](#)



## KLIMAENERGY 2014

FIERA

**Bolzano, dal 18/09/2014 al 20/09/2014**

Klimaenergy pone al centro dell'attenzione **tecnologie innovative, contesti applicativi e soluzioni energetiche provenienti da tutti i settori delle energie rinnovabili, dalla produzione di elettricità e di calore al raffrescamento.**

**I settori espositivi:** energia solare, idroelettrica ed eolica, biomassa, biogas, geotermia, recupero di calore, co- e trigenerazione,

gassificazione del legno, idrogeno e cellule a combustibile.

Klimaenergy si rivolge a:

- **imprenditori, funzionari e dirigenti pubblici** che cercano soluzioni innovative per realizzare impianti di fonti rinnovabili nella loro attività o sul proprio territorio per coprire il fabbisogno energetico con una riduzione dei costi energetici e con benefici per l'ambiente e i cittadini.

- **progettisti, costruttori, impiantisti** che vogliono aggiornarsi sulle novità di mercato ed entrare in contatto con nuove idee e nuovi partner.

A tutti questi, Klimaenergy offre informazioni e prodotti per **finanziare, progettare e realizzare** i propri progetti grazie al congresso internazionale, agli enertours, visite tecniche ad impianti innovativi ad un'ampia offerta di seminari e workshops.

Particolare attenzione viene rivolta ai progetti e ai best practice che utilizzano più fonti diverse in **sistemi integrati** con l'obiettivo **100% rinnovabile**.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI [CLICCA QUI](#)

**CERSAIE**  
BOLOGNA ■ ITALY

Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e  
dell'Arredobagno

22-26 settembre 2014

**CERSAIE**

FIERA

**Bologna, dal 22/9/2014 al 26/9/2014**

Cersaie rappresenta uno dei momenti più importanti nel mercato della ceramica per architettura e per l'arredo bagno. **Dal 22**

**al 26 settembre**, sarà possibile avere una panoramica generale e approfondita di tutte le nuove tendenze che riguardano le piastrelle, i sanitari, gli arredamenti delle stanze da bagno, i caminetti, fino alle materie prime con cui sono costruiti e gli attrezzi con cui sono posati. All'interno della fiera avrà luogo "Costruire, abitare, pensare", espressione coniata dal filosofo Heidegger e che è legata alle tematiche care all'evento, cioè tutte quelle azioni compiute dall'uomo, per rendere il suo habitat il più confortevole possibile. Non solo addetti al settore, ma anche filosofi e professori universitari sviscereranno questo argomento.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI [CLICCA QUI](#)

PER SCARICARE IL BIGLIETTO DI INGRESSO GRATUITO [CLICCA QUI](#)



## DAL WEB

### BIOEDILIZIA, UNA RISORSA PREZIOSA DALLA POSIDONIA

La Posidonia è una pianta marina indispensabile per gli ecosistemi del Mediterraneo e per combattere l'erosione delle coste. È un vegetale molto sensibile, che non resiste molto alle alterazioni ambientali: la trasparenza delle acque e la salinità sono due condizioni indispensabili per la sua proliferazione. Per questo, spesso è usata come indicatore biologico.

Ora, potrebbe diventare una preziosa risorsa anche per la bioedilizia sostenibile.

L'idea è quella di usarla per realizzare una fibra intelligente, la "lana di mare", già brevettata da un'azienda leader del settore della bioedilizia e dell'efficienza energetica e acustica che è già riuscita a utilizzare questo prezioso vegetale marino per creare tetti ad alta efficienza termica che, uniti alla lana di pecora, consentono di far risparmiare fino al 30% in più rispetto al legno e ad altri materiali isolanti naturali. In più, la Posidonia avrebbe il vantaggio di assorbire anche CO<sub>2</sub>.

Questo materiale ha buone capacità termoisolanti (20% superiori ad altri materiali prodotti a partire dal legno), è completamente atossica, inattaccabile da muffe e umidità, grazie alla sua percentuale di salinità (tra 0,5 e 2%) ed è in grado di assorbire vapore acqueo e riemmetterlo senza indebolire le sue proprietà termoisolanti. Naturalmente, la materia prima utilizzata non verrà sottratta al mare: saranno adoperati infatti solo le colonie di Posidonia spiaggiate, che possono rappresentare un problema ambientale per il loro smaltimento. Un eccessivo accumulo di biomassa marina in spiagge antropizzate o artificiali, infatti, rende difficile lo smaltimento effettuato dalle onde del mare, portando alla decomposizione e ad elevati costi di gestione pubblica della problematica.



### PULIZIE DI CASA: COMBINAZIONI TRA SOSTANZE CHIMICHE ALTAMENTE DANNOSE PER LA SALUTE

Le esalazioni emanate dai detersivi per la pulizia della casa che contengono fenoli, tensioattivi e composti clorurati, cioè sostanze che hanno effetti irritanti, possono avere anche gravi ripercussioni sulla nostra salute. Ecco un elenco degli abbinamenti chimici che possono essere molto dannosi per la salute:

- **Detersivo tradizionale e candeggina: possono sprigionare esalazioni tossiche**

- Candeggina e perborato: in acqua sprigionano esalazioni tossiche
- Detersivo e sbiancante per lana: distruggono gli indumenti
- Detersivo e ammorbidente nella vaschetta della lavatrice: si annullano a vicenda
- Detersivo con trielina o acetone: possono esplodere
- Acido cloridrico e ammoniaca: sono a rischio se maneggiati senza precauzioni

## ORGANIZZARE SPAZI E TEMPI: 10 CONSIGLI PER NON PERDERE LA BUSSOLA

I tantissimi impegni che occupano le nostre giornate, possono essere meno stressanti con una buona organizzazione. Ecco alcune semplici regole:

- **Mantieni la superficie e lo spazio di lavoro sempre puliti e in ordine.**
- **Dividi cose simili con cose simili. Stabilire delle categorie ed etichetta le scatole ed i contenitori.**
- **Usa dei sistemi che prevedano la circolazione delle cose, piuttosto che l'accumulo (quindi: lava i piatti subito invece di accumularli nel lavandino, butta le riviste già lette e tieni in un posto apposito quelle che intendi leggere, dagli massimo due mesi e poi che tu l'abbia lette o no, buttale).**
- **Ripulisci spesso cassetti, armadi e contenitori selezionando sempre il contenuto in "buttare", "tenere", "regalare".**
- **Leggi la posta ed elaborala giornalmente, sia quella cartacea che quella elettronica. Tieni una casella di posta on line per le comunicazioni importanti e solo quelle (usane un'altra per tutto ciò che riguarda promozioni, pubblicità, informazioni generiche).**
- **Dividi le cose che tieni in caso ti servano o che devi tenere per legge (es. documenti bancari) da ciò che devi avere a portata di mano ogni giorno.**
- **Riponi le cose in modo che si vedano, e non che vengano nascoste. Usa contenitori trasparenti in modo che sia facile capirne il contenuto, inoltre usa sempre le etichette; devi poterle trovare quando ti servono. Se non vedi una cosa è molto probabile che non ricordi di averla e magari ti trovi a ricomprarla con conseguente spreco di soldi e di tempo.**
- **Per archiviare usa delle categorie semplici. Le categorie non devono essere troppo profonde, ma rimanere un po' più generiche, altrimenti rischi di perdere troppo tempo ad archiviare e a ritrovare. Mantieni per le cose da fare un sistema verticale ordinato in ordine di priorità, visibile quindi a portata di occhio (una lavagnetta, l'agenda cartacea, il calendario oppure un'applicazione del Pc o dello smartphone) e semplice, non complicarti la vita, non trovare sistemi troppo complessi, più il sistema è facile da usare più è efficace.**
- **Usa sistemi flessibili: le cose da fare cambiano di frequente, gli oggetti utili pure e le nostre esigenze anche. Un sistema efficace qualche anno fa potrebbe non esserlo più oggi.**





## VIAGGI IN AUTO? I CONTROLLI DA FARE PRIMA DI PARTIRE PER LE VACANZE

Sei in partenza per le vacanze? Prima di metterti al volante, è meglio rivolgersi a un'officina per effettuare sulla tua auto alcuni controlli per la tua sicurezza e per quella degli altri. Se vuoi fare da te, controlla almeno la pressione delle gomme e il livello dell'olio.

Prima di partire per le vacanze, accertati che sulla tua auto tutto sia in ordine. Una macchina in buone condizioni, infatti, aiuta a prevenire eventuali problemi proprio nel bel mezzo delle ferie. Ecco a cosa devi prestare attenzione per partire con un'auto sicura.


Controlli e accorgimenti per la tua sicurezza

- Assicurati che la revisione dell'auto sia in regola e, in caso contrario, rivolgiti a un'officina per effettuare tutte le verifiche necessarie;
- rabbocca il liquido lavavetri e controlla le spazzole tergicristallo. Verifica il funzionamento di tutte le lampadine e controlla l'altezza dei fari soprattutto se viaggi con l'auto molto carica;
- controlla il corretto funzionamento dell'aria condizionata. Un abitacolo che raggiunge una temperatura elevata può avere lo stesso effetto dell'alcol sull'attenzione del guidatore;
- prima di metterti al volante verifica la pressione dei pneumatici e lo spessore del battistrada (per legge 1,6 mm noi consigliamo almeno 3 mm), compresa la ruota di scorta. Ricordati che sia una pressione eccessiva che una non adeguata possono far perdere stabilità al veicolo;
- fai controllare il livello dell'olio motore. Per sicurezza, tieni sempre una confezione di olio di scorta nel bagagliaio, assicurandoti che sia adatta al tuo modello di auto;
- se hai la ruota di scorta, verificane le sue condizioni e quelle di tutti gli strumenti necessari per un eventuale cambio ruota: cric, triangolo segnaletico, gilet...;
- se viaggi con i bambini, assicurati che viaggino su un seggiolino omologato e adatto alla loro età;
- ricorda che una macchina in buone condizioni ha bisogno anche di un guidatore in buone condizioni: non bere se devi metterti al volante ed evita pasti pesanti per scongiurare sonnolenza durante la guida;
- pianifica il viaggio ed eventualmente individua i distributori di carburante più economici lungo il percorso.

## CONSIGLI PER NAVIGARE SICURI DURANTE LE VACANZE ESTIVE

1. **Selfie e dintorni.** Pubblicare le foto o i video delle vacanze sui *social network* è divertente. Ma non tutti vogliono apparire on-line, essere riconosciuti o far sapere dove e con chi si trovavano durante le ferie. Soprattutto se le immagini possono risultare in qualche modo imbarazzanti. Se si postano foto o video con altre persone, è sempre meglio prima accertarsi che queste siano d'accordo, specie se si inseriscono anche dei *tag* con nomi e cognomi.





2. **Geolocalizzati?** No, grazie. Per gli amanti della riservatezza che non vogliono mai far sapere dove sono durante le vacanze estive, il suggerimento è disattivare le opzioni di geolocalizzazione di *smartphone* e *tablet*, oltre a quelle dei *social network* eventualmente utilizzati.

3. **Social-ladri.** Postando sui *social network* che si è in vacanza si potrebbe far sapere ad eventuali malintenzionati che la propria casa è vuota. Il pericolo aumenta se poi si scrive anche per quanto tempo si resterà in vacanza o in quali giorni. Il suggerimento è innanzitutto

quello di evitare di postare sul web informazioni troppo personali, come l'indirizzo di casa o la foto del posto dove si parcheggia di solito l'automobile. E' bene poi controllare le impostazioni privacy dei *social network*, limitando la visibilità dei *post* solo agli amici; fare attenzione a non accettare sconosciuti nella cerchia di amicizie on-line; eventualmente, bloccare la funzione di geolocalizzazione dei *social network* per non far sapere quanto si è lontani dalla propria abitazione.

4. **Viaggi o "pacchi"?** E' bene fare attenzione alle offerte di sconti straordinari su viaggi e affitti di case per le vacanze - da ottenere compiendo determinate operazioni, come, ad esempio, cliccare su *link*, fornire dati personali o bancari - che possono arrivare via *social network*, *e-mail*, *sms*, sistemi di messaggistica. Virus informatici, software spia e *phishing* (cioè, una frode finalizzata all'acquisizione, per scopi illegali, di dati personali dell'utente) possono essere in agguato. Inoltre, per evitare i rischi di furti di identità, meglio essere prudenti con i pagamenti on-line se



l'indirizzo internet del sito appare anomalo (ad esempio, se non corrisponde al nome dell'azienda che dovrebbe gestirlo) o se non vengono rispettate le procedure di sicurezza standard per i pagamenti on-line (ad esempio, la URL - cioè l'indirizzo - del sito deve iniziare con "https" e avere il simbolo di un lucchetto).

5. **Attenzione alle app.** In vacanza molti utenti di *smartphone* e *tablet* scaricano *app* per giochi, suggerimenti turistici, ecc.. Ma questi prodotti software possono anche nascondere virus o *malware* (cioè, software pericolosi). Per proteggersi, buone regole sono: scaricare le *app* dai *market* ufficiali; leggere con attenzione le descrizioni delle *app* (se, ad esempio, nei testi sono presenti errori e imprecisioni, c'è da sospettare); consultare eventuali recensioni degli altri utenti; evitare che i minori possano scaricare le *app* da soli.

6. **Wi-fi gratuito, ma con prudenza.** Le connessioni offerte da locali, stabilimenti balneari e hotel potrebbero non essere sufficientemente protette e mettere *pc*, *smartphone* e *tablet* a rischio di intrusioni esterne da parte di malintenzionati a caccia di dati personali. Inoltre, connessioni "infettate" potrebbero veicolare virus e *malware*, esponendo i dispositivi collegati a diversi rischi, dal *phishing* al furto di identità. In ogni caso, quando non si è certi del livello di sicurezza della connessione internet, meglio evitare di usare servizi che richiedono credenziali di accesso (ad esempio, alla propria *webmail*, ai *social network*, ecc.) o fare acquisti on-line utilizzando il *web banking* o la carta di credito.



7. **Navigare protetti.** Aggiornamenti software costanti e programmi antivirus, magari dotati anche di *anti-spyware* e *anti-spam*, possono essere buone precauzioni per evitare furti di dati o violazioni della privacy, non solo quando si usa il pc, ma anche per *smartphone* e *tablet*. E' bene mantenere aggiornati anche i sistemi operativi di tutti i dispositivi utilizzati per garantirsi una maggiore protezione.

8. **Smartphone e tablet sicuri.** Durante le vacanze, purtroppo, può accadere che *smartphone* e *tablet* siano smarriti o vengano rubati. Per proteggere i dati che contengono, conviene impostare un codice di accesso non banale e

conservare con cura il codice IMEI, che si trova sulla scatola al momento dell'acquisto e che serve a bloccare il dispositivo a distanza. In generale, è bene non conservare dati troppo personali su *smartphone* e *tablet* (ad esempio, *password* o codici bancari) e prendere altre piccole precauzioni, come quella di evitare che i *browser* e le *app* memorizzino le credenziali di accesso a siti e servizi (ad esempio, posta elettronica, *social network*, *e-banking*). Prima di partire si potrebbe fare un *backup* di tutte le informazioni (numeri di telefoni, foto, ecc.) su "chiavette" o hard disk esterni, oppure trasferirli sul *cloud*. Ovviamente, in quest'ultimo caso, è bene informarsi sulle condizioni contrattuali e sulle garanzie privacy del servizio *cloud*.

9. **Sms e messaggi via smartphone e social network.** Nel periodo estivo se ne inviano e se ne ricevono molti. Alcuni potrebbero contenere virus, *malware* o esporre al rischio di *spam*. E' sempre bene fare molta attenzione prima di scaricare programmi, aprire eventuali allegati o cliccare *link* contenuti nel testo o nelle immagini dei messaggi. Si possono poi adottare semplici precauzioni: ad esempio, non rispondere a messaggi provenienti da sconosciuti. Se si usa un pc, si può passare il *mouse* su un *link* senza cliccarlo e verificare - in basso a sinistra nel *browser* - la URL reale al quale si è indirizzati.

**La miglior difesa è usare sempre con consapevolezza e attenzione le nuove tecnologie e gestire con accortezza i nostri dati personali.**

## SEGGIOLINI AUTO: I CONSIGLI PER NON FARSI MALE

Quando si viaggia in auto, la sicurezza dei nostri bambini deve essere sempre al primo posto. Ecco alcuni semplici consigli:

1) **Non cedere ai capricci del bambino che non vuole essere "bloccato": la sicurezza non è uno scherzo e accontentarlo vuole dire mettere a repentaglio la sua vita. Sembrerebbe una banalità, ma chi non allaccia i bambini sul seggiolino lo fa a causa delle proteste dei piccoli.**

2) **"dovevo solo fare pochi metri, mi sembrava inutile allacciare le cinture di sicurezza": è la frase che si sente riferire più spesso al pronto soccorso. Ricordati di non trascurare mai di allacciare le cinture di sicurezza del bambino, così come le tue.**

3) **Non avere fretta di cambiare seggiolino. Passa a quello del gruppo successivo solo quando il bambino ha il peso giusto per il nuovo modello.**

4) **Sostituisci sempre il seggiolino eventualmente coinvolto in un incidente, anche di lieve entità: potrebbe infatti aver subito danni strutturali anche invisibili, tali da compromettere le sue caratteristiche di sicurezza.**



5) **La maggior parte dei seggiolini auto viene installata in modo scorretto. Leggi attentamente le istruzioni di installazione, seguile scrupolosamente e conservale. Solo l'uso corretto del seggiolino può ridurre il rischio di lesioni al bambino in caso di incidente.**

6) **Quando non si deve più utilizzare il seggiolino? Una volta che il bambino supera 1,50 m di altezza può essere legato semplicemente con la cintura di sicurezza, come fanno gli adulti. Non si deve più aspettare che il bambino compia 12 anni.**

## I VALORI NUTRIZIONALI DEGLI ALIMENTI

Sul sito [www.valori-alimenti.com](http://www.valori-alimenti.com) è possibile consultare le tabelle relative ai valori nutrizionali degli alimenti oppure ricercare negli alimenti un contenuto di particolare interesse. Molto utile in caso di intolleranze o allergie.

## APP PER MONITORARE L'UTILIZZO DEL PROPRIO TELEFONO

Sul sito [www.arpa.piemonte.it](http://www.arpa.piemonte.it) è possibile scaricare, gratuitamente, un'applicazione per smartphone elaborata da ARPA Piemonte e Consiglio Regionale Comunicazioni (CoReCom) della regione Piemonte. L'applicazione può fornire informazioni all'utente sul tempo trascorso al telefono e la quantificazione di emissioni elettromagnetiche dei telefonini in funzione.

## AUTO NON ASSICURATE O ESTERE: A CHI RIVOLGERSI IN CASO DI INCIDENTE

In caso di incidente con auto non assicurata o estera esistono due enti concepiti per gestire la pratica di sinistro. In caso di incidente con auto non assicurata, ci si deve rivolgere al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada che si occupa anche di auto non identificate e di risarcimento danni. In caso di incidente con auto estera è necessario rivolgersi all'Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.), che si occupa degli incidenti causati in Italia da auto immatricolate all'estero o di incidenti causati all'estero di auto immatricolate in Italia e tiene i contatti direttamente con gli analoghi uffici centrali nei diversi paesi stranieri. Informazioni più dettagliate sul sito dell'U.C.I. <http://www.ucimi.it/>



## DOMENICA GRATIS AL MUSEO

Ogni prima domenica del mese tutti i musei e le aree archeologiche statali saranno visitabili gratuitamente. E' la prima applicazione della norma del decreto Franceschini, in vigore dal primo luglio, che stabilisce che ogni prima domenica del mese non si pagherà il biglietto per visitare monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali dello Stato.

## **IL FASCICOLO DEL FABBRICATO. LA SITUAZIONE REGIONE PER REGIONE**



Il fascicolo del fabbricato è uno strumento per il monitoraggio dello stato di conservazione del patrimonio edilizio finalizzato ad individuare le situazioni di rischio degli edifici e a programmare nel tempo interventi di ristrutturazione e manutenzione per migliorare la qualità dei fabbricati. A seguito dei recenti eventi sismici, gli enti locali e le istituzioni stanno valutando la possibilità di ripristinare l'obbligatorietà di tale strumento. A livello nazionale ci sono stati diversi disegni di legge che però non hanno mai completato l'iter di approvazione parlamentare. Con l'occasione della pubblicazione della Legge Regione Puglia, l'Ance ha ritenuto opportuno predisporre un quadro normativo riepilogativo delle normative regionali vigenti in tema di fascicolo del fabbricato.

Dal prospetto sintetico emerge che sia il Lazio che la Campania hanno una legge istitutiva del fascicolo del fabbricato (entrambe dichiarate parzialmente incostituzionali) che risalgono al 2002 ma che di fatto rimandano ai Comuni la competenza a prevederne l'obbligatorietà mediante i propri regolamenti edilizi.



In Emilia-Romagna l'obbligo di dotare l'edificio della scheda tecnica descrittiva e del fascicolo del fabbricato per attestarne l'agibilità e la conformità edilizia è stato abolito a decorrere dal gennaio 2014. Relativamente alle leggi sul Piano Casa, sia la Campania che la Basilicata (qui tuttavia la norma è stata poco dopo abolita) hanno subordinato la realizzazione degli interventi alla predisposizione del fascicolo del fabbricato.

Il Piano Casa Campania prevede, in particolare, che ogni fabbricato oggetto di incremento volumetrico o mutamento d'uso deve dotarsi, ai fini dell'efficacia del relativo titolo abilitativo, di un fascicolo del fabbricato che comprende gli esiti della valutazione della sicurezza dell'edificio in conformità a quanto stabilito dalle NTC

(D.M. 14 gennaio 2008) e del certificato di collaudo.



## REGIONE LAZIO

Legge Regionale n. 31 del 19/9/2002 e s.m.i.  
R.R. n. 6 del 14/4/2005

<b>Applicazione</b>	Edifici pubblici e privati sia esistenti che di nuova costruzione.
<b>Obbligatorietà</b>	No, è lasciata la facoltà ai Comuni di prevederne l'istituzione. Essi provvedono a raccogliere su supporto informatico i dati relativi alle schede del fascicolo del fabbricato e a trasmettere i dati complessivi alla Regione e a tutti gli altri enti pubblici che ne facciano richiesta.
<b>Contenuto</b>	<p>Il fascicolo del fabbricato è riferito al fabbricato e alle sue pertinenze e deve contenere tutte le informazioni riguardanti la situazione progettuale, urbanistica, edilizia, catastale, strutturale, impiantistica e autorizzativa. La valutazione delle condizioni di sicurezza e staticità dell'edificio è effettuata tenendo conto delle modificazioni e adeguamenti dell'edificio, conosciuti o conoscibili con l'ordinaria diligenza da parte del proprietario.</p> <p>Una sintesi delle informazioni contenute nel fascicolo deve essere riportata in una scheda informatizzabile.</p> <p>Il fascicolo del fabbricato e la scheda di sintesi devono essere aggiornati in occasione di ogni lavoro o modifica significativa dello stato di fatto e/o della destinazione d'uso dell'intero fabbricato o di parte di esso. L'aggiornamento deve essere effettuato anche nel caso di lavori eseguiti sul fabbricato e sulle relative pertinenze da enti erogatori di pubblici servizi, quali, tra gli altri, energia elettrica, acqua, gas, telefono.</p> <p>L'aggiornamento deve essere completato entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori o delle modifiche effettuate.</p> <p>In ogni caso i proprietari devono provvedere all'aggiornamento periodico del fascicolo del fabbricato e della relativa scheda di sintesi.</p> <p>In occasione di compravendite o locazioni i venditori o i locatori sono tenuti, a richiesta, a fornire all'acquirente o al conduttore i dati e le informazioni contenute nel fascicolo del fabbricato e nella scheda di sintesi.</p>
<b>Conservazione</b>	Il fascicolo, completo di tutti gli elaborati, deve rimanere depositato presso il proprietario o l'amministratore del fabbricato, a disposizione per ogni controllo da parte delle autorità competenti.
<b>Oneri</b>	<p>Gli oneri per la redazione del fascicolo del fabbricato sono a carico dei proprietari.</p> <p>L'acquisizione presso gli uffici regionali della documentazione necessaria alla predisposizione del fascicolo non ha oneri per il richiedente. Gli enti locali possono prevedere analoghe forme di agevolazione.</p>
<b>Sanzioni</b>	La violazione dell'obbligo di redazione del fascicolo del fabbricato comporta l'applicazione a carico degli obbligati di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 5.000 euro

<b>Rinvio a regolamento attuativo</b>	<p>Si, la legge rinvia a un regolamento attuativo la disciplina di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contenuti minimi del fascicolo del fabbricato;</li> <li>- procedure di compilazione del fascicolo del fabbricato ed il relativo aggiornamento;</li> <li>- modalità e principi delle convenzioni che i comuni stipulano con ordini ei collegi professionali, finalizzate, tra l'altro, a concordare agevolazioni economiche a favore dei proprietari degli edifici;</li> <li>- modalità di individuazione delle zone a rischio, per le quali è indispensabile la redazione del fascicolo del fabbricato.</li> </ul>
---------------------------------------	---



## REGIONE CAMPANIA

Legge Regionale n. 27 del 22/10/2002 (in parte dichiarata incostituzionale)

Art. 9 LR n. 19 del 28/12/2009 (Piano Casa) e s.m.i.

D.P.G.R. n.23 dell'11/2/2010

<b>Applicazione</b>	<p>Edifici pubblici e privati.</p> <p>La legge sul piano casa ha successivamente previsto che l'efficacia delle istanze finalizzate ad ottenere i titoli abilitativi, denuncia inizio attività o permesso a costruire, per la realizzazione degli interventi da essa previsti fosse subordinata alla valutazione della sicurezza dell'intero fabbricato oggetto di intervento redatta nel rispetto delle norme tecniche delle costruzioni approvate con D.M. 14 gennaio 2008.</p>
<b>Obbligatorietà</b>	<p>L'obbligo sulla istituzione è rinviato ai Comuni.</p> <p>La legge sul piano casa ha stabilito che ogni fabbricato oggetto di incremento volumetrico o mutamento d'uso deve dotarsi, ai fini dell'efficacia del relativo titolo abilitativo, di un fascicolo del fabbricato che comprende gli esiti della valutazione di sicurezza e il certificato di collaudo, ove previsto. Nel fascicolo sono altresì raccolte e aggiornate le informazioni di tipo progettuale, strutturale, impiantistico, geologico riguardanti la sicurezza dell'intero fabbricato.</p>
<b>Contenuto</b>	<p>Il registro storico-tecnico-urbanistico dei fabbricati (previsto dalla legge 27/2002) indica lo stato di conservazione e di manutenzione del fabbricato e delle aree e manufatti di pertinenza, al fine di tutelare e salvaguardare la pubblica e privata incolumità.</p>
<b>Conservazione</b>	<p>Il registro rimane depositato ed in custodia, a cura dell'amministratore o del proprietario o del delegato dei proprietari, ed è esibito a richiesta di pubblici ufficiali appartenenti ad amministrazioni che hanno potere di intervento sul fabbricato.</p> <p>L'istituzione del registro e la nomina del tecnico incaricato sono comunicate all'amministrazione comunale competente per territorio. La scheda di sintesi del contenuto del registro e degli allegati è trasmessa, entro il 31 dicembre di ogni anno, all'ufficio tecnico del comune competente per territorio.</p>

<b>Sanzioni</b>	Sanzione amministrativa pecuniaria a carico degli obbligati di una somma da 2.500 euro a 5.000 euro e, per il tecnico incaricato, la comunicazione al rispettivo albo o collegio professionale di appartenenza.
<b>Rinvio a regolamento attuativo</b>	L'art. 8 della LR 27/2002 che prevedeva il rinvio a un regolamento attuativo è stata dichiarata incostituzionale. La legge sul piano casa ha rinvio al regolamento attuativo la individuazione dei contenuti del fascicolo del fabbricato nonché le modalità per la redazione, la custodia e l'aggiornamento del medesimo.



## REGIONE EMILIA ROMAGNA

Art. 24 - Legge Regionale n. 15 del 30/7/2013 **abrogato** dall'art. 52, comma 5, LR n.28/2013 a decorrere dal 1° gennaio 2014

<b>Applicazione</b>	Ogni immobile per il quale è richiesto il certificato di conformità edilizia e di agibilità.
<b>Obbligatorietà</b>	Si
<b>Contenuto</b>	<p>Nella scheda tecnica descrittiva generale e nelle schede relative alle singole unità immobiliari che lo compongono sono riportati i dati catastali ed urbanistici utili all'esatta individuazione dell'immobile o dell'unità immobiliare, i dati metrici e dimensionali, le prestazioni fornite in ordine ai requisiti obbligatori, nonché gli estremi dei titoli edilizi relativi allo stesso.</p> <p>La scheda tecnica, predisposta ed aggiornata da un professionista abilitato, attesta, ai sensi dell'articolo 481 del codice penale, la conformità edilizia e l'agibilità dell'immobile. Essa contiene l'attestazione che l'opera realizzata è conforme al progetto originario ed alle eventuali varianti, dal punto di vista dimensionale e delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. La scheda tecnica contiene altresì l'attestazione della sussistenza dei requisiti edilizi per il superamento e non creazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive e delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e dei relativi impianti, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente e con riferimento al certificato di regolare esecuzione dei lavori, ai certificati di collaudo e ad ogni altra dichiarazione di conformità e certificazione previste dalla legge. La scheda tecnica è parte integrante del fascicolo del fabbricato.</p>



## REGIONE BASILICATA

Art. 8 - LR n. 25 del 7/8/2009 (Piano casa) **abrogato** dall'art. 8, comma 5, LR n.25/2012

<b>Applicazione</b>	La legge sul piano casa aveva previsto, per gli interventi da essa disciplinati, l'obbligo di istituire un fascicolo del fabbricato.
<b>Rinvio a regolamento attuativo</b>	La legge sul piano rinvia ad un successivo regolamento attuativo la definizione dei contenuti del fascicolo di fabbricato.



## REGIONE PUGLIA

Legge Regionale n. 27 del 20/5/2014

<b>Applicazione</b>	Edifici pubblici e privati sia esistenti che di nuova costruzione.
<b>Obbligatorietà</b>	<p>Si, per gli immobili pubblici e privati di nuova costruzione.</p> <p>Per i fabbricati esistenti elencati nella DGR 31 maggio 2011, n. 1214, pubblici o privati a uso pubblico, la redazione del fascicolo del fabbricato è obbligatoria e deve essere effettuata nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.</p> <p>I comuni possono estendere l'obbligatorietà del fascicolo ai fabbricati pubblici non elencati nella DGR 1214/2011 e privati esistenti, ricadenti in aree instabili o potenzialmente instabili, considerate a pericolosità geomorfologica e a rischio di dissesto idrogeologico. In tal caso, il fascicolo deve essere integrato da analisi di stabilità.</p> <p>I Comuni possono altresì estendere l'obbligatorietà del fascicolo ai fabbricati privati esistenti ricadenti nelle zone ad alta sismicità classificate "1" e "2". In tal caso, il fascicolo del fabbricato deve essere integrato da una valutazione di sicurezza alle azioni sismiche.</p> <p>Per tutti i fabbricati esistenti per i quali non è obbligatoria la redazione del fascicolo del fabbricato, deve essere redatta, a cura dei proprietari, avvalendosi di tecnici, la "Scheda informativa" del fabbricato, secondo il modello predisposto dalla Regione.</p>

<p><b>Contenuto</b></p>	<p>Il fascicolo di fabbricato è riferito a un fabbricato strutturalmente indipendente e alle sue pertinenze e deve contenere tutte le informazioni riguardanti la situazione progettuale, urbanistica, edilizia, catastale, strutturale, impiantistica, nonché i dati dei relativi atti autorizzativi, nonché gli estremi e l'oggetto degli atti autorizzativi comunque denominati.</p> <p>Deve essere aggiornato in occasione di ogni lavoro o di modifica significativa dello stato di fatto e/o della destinazione d'uso dell'intero fabbricato o di parte di esso. L'aggiornamento deve essere effettuato anche nel caso di lavori eseguiti da enti erogatori di pubblici servizi (luce, acqua, gas, telefono, ecc.). In ogni caso compete al soggetto obbligato l'aggiornamento nel termine perentorio di dieci anni dall'ultimo deposito della scheda di sintesi.</p> <p>Una sintesi delle informazioni contenute nel fascicolo è riportata in una scheda, denominata "Scheda di sintesi".</p>
<p><b>Conservazione</b></p>	<p>Il fascicolo relativo ai fabbricati pubblici deve essere depositato presso l'amministrazione pubblica responsabile e tenuto, in copia, presso l'edificio, a disposizione per ogni controllo. In caso di fabbricato privato, il fascicolo deve essere depositato presso l'amministrazione pubblica responsabile e tenuto, in copia, presso l'amministratore del condominio ovvero, in sua mancanza, presso il proprietario o uno dei proprietari all'uopo delegato e deve essere a disposizione per ogni controllo da parte delle autorità competenti.</p> <p>Ogni comune organizza, sulla base degli elementi conoscitivi rinvenibili dai fascicoli pervenuti, nonché dalle schede informative, apposita banca dati relativa alla condizione e conservazione dello stato del patrimonio edilizio comunale censito e alla identificazione degli immobili a rischio.</p>
<p><b>Incentivi</b></p>	<p>I comuni, previa specifica regolamentazione, possono incentivare la formazione del fascicolo del fabbricato, ove non obbligatorio, anche mediante la proporzionale</p>